SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 settembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2021, n. **131**.

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020. (21G00140). . . . . . *Pag.* 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione. (21A05791) . . . . *Pag.* 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2021.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Rosarno. (21A05668) . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2021.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020 per i contribuenti che intendono usufruire del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto legge n. 73 del 2021 (decreto «Sostegni *bis*»). (21A05793) . . . . *Pag.* 36

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti. (21A05646) *Pag.* 36

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019. (21A05647). . . . . *Pag.* 37

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 settembre 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni di Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, sedicesima e diciassettesima *tranche*. (21A05736) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 24 settembre 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024, quinta e sesta *tranche*. (21A05737). . . . . *Pag.* 40

Ministero della salute

DECRETO 25 giugno 2021.

Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. (21A05658). . *Pag.* 41

ORDINANZA 23 settembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «III Conferenza Italia-Africa», «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» e «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)». (21A05710) . . . . *Pag.* 43

ORDINANZA 28 settembre 2021.

Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free». (21A05794) . . . *Pag.* 47

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 luglio 2021.

Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta. (21A05652) . *Pag.* 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dipront», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1093/2021). (21A05669). . . . . *Pag.* 54

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efexor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1095/2021). (21A05670). . . . . *Pag.* 56

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lacidipina Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1096/2021). (21A05671) . . . . . *Pag.* 57

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tamsulosina Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1104/2021). (21A05672) . . . . . *Pag.* 59

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medivid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1105/2021). (21A05673). . . . . *Pag.* 60

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lobivon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1101/2021). (21A05690). . . . . *Pag.* 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina EG». (21A05674). . . . . *Pag.* 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dienogest e etinilestradiolo DOC». (21A05675) . . . . *Pag.* 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitrofurantoina Mylan Pharma». (21A05676) . . . . *Pag.* 66

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Baxter». (21A05677) . . . . *Pag.* 67

Ministero dell'interno

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile. (21A05648). . . . . *Pag.* 68

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (21A05649) . . . . *Pag.* 68

Classificazione di prodotto esplosivo ad uso civile (21A05650) . . . . *Pag.* 68

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile. (21A05651). . . . . *Pag.* 68

Ministero della giustizia

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti. (21A05738) . . . . *Pag.* 69

Ministero della transizione ecologica

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.a., in Ferrera Erbognone. (21A05653) . . . . *Pag.* 70

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone di Castel del Rio» registrata in qualità di indicazione geografica protetta. (21A05639) . . . . *Pag.* 71

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità"». (21A05735) . . . . *Pag.* 73
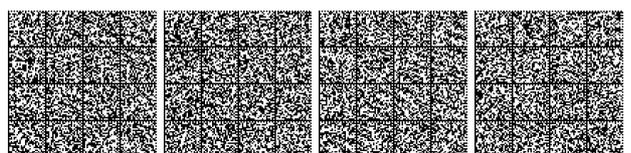
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2021, n. **131**.

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che all'articolo 7 individua nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'osteopata;

Visto in particolare il comma 2 del menzionato articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, sezione II, reso nella seduta dell'8 ottobre 2019;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR);

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, il quale prevede che gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituzione di nuove professioni sanitarie sono recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 6 del citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR) che, in aderenza a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il relativo recepimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR), di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2426

ALLEGATO *1*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata. (Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2020:

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute che, all'articolo 7, comma 1, prevede l'individuazione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificata dalla presente legge;

Visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in questa Conferenza sono stabiliti ambito di attività e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;

Vista la nota del 30 gennaio 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo in argomento, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 31 gennaio 2020;

Vista la nota del 30 giugno, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha chiesto alle Regioni gli intendimenti sul provvedimento;

Vista la nota del 16 settembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per l'esame del provvedimento per il giorno 23 settembre 2020 in modalità videoconferenza, nel corso della quale il rappresentante del Coordinamento regionale, Regione Veneto, ha consegnato un documento di osservazioni e proposte di modifica del testo dell'accordo, sul quale il rappresentante del Ministero della salute ha espresso la disponibilità a rivedere il testo dell'accordo;

Vista la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento della Commissione ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza una proposta di modifica del testo dell'accordo, a seguito delle interlocuzioni delle Regioni con il Ministero della salute;

Vista la nota del 4 novembre 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione dell'accordo con recepimento delle proposte di modifica delle Regioni, tempestivamente diramata alle Regioni e Province autonome dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

Acquisito, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Visto il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità - Sezione II - nella seduta dell'8 ottobre 2019;

Considerato che allo stato attuale i trattamenti osteopatici non sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto pertanto che la professione sanitaria dell'Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti;

SI CONVIENE

Art. 1.

Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata

1. L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.

Art. 2.

Ambiti di attività e competenza

1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa l'osservazione, la palpazione percettiva e i *test* osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.

2. L'osteopata opera con le seguenti modalità:

a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;

b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il *follow-up* condividendoli con il paziente, con eventuali *caregiver* e/o con altri professionisti sanitari;

d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3.

Contesto operativo

1. L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 4.

Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli

1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Recepimento

1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente: BOCCIA

Il Segretario: GRANDE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Atto di rettifica dell'Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020 «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata». (Repertorio Atti n. 190/CSR del 23 novembre 2020).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'Atto di questa Conferenza del 5 novembre 2020, Rep. Atti n. 185/CSR «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata»;

Considerato che il suddetto atto presenta un refuso al comma 1 dell'articolo 2, in quanto il contenuto di detto comma non riporta esattamente quanto indicato nel testo dell'Accordo diramato con nota DAR Prot. n. 17870 del 4 novembre 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una rettifica del citato Atto Rep. n. 185/CSR al comma 1 dell'articolo 2;

RETTIFICA

il comma 1 dell'articolo 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come segue:

«1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i *test* osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico».

Il Presidente: BOCCIA

Il Segretario: GRANDE
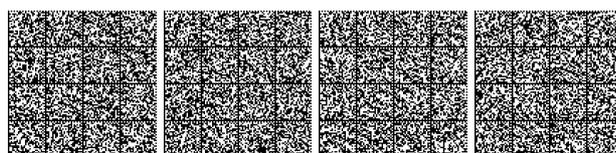
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 11 febbraio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»:

«Art. 7 *(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)*. — 1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'art. 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.».

— L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, è stato sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente è stato rettificato, relativamente al comma 1 dell'art. 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR).

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali:

«Art. 5 *(Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). — Omissis*.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Omissis.».

21G00140

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 364ª seduta pubblica giovedì 30 settembre 2021, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

21A05791

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2021.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il consiglio comunale di Rosarno è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei componenti assegnati all'ente;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Rosarno è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Giannelli - viceprefetto;

dott.ssa Roberta Mancuso - viceprefetto aggiunto;

dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di II fascia, area funzioni centrali.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alla medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 2678

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Rosarno (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 18 gennaio 2021 personale del comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria, all'esito di un'indagine giudiziaria denominata «*Faust*», ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 7 dicembre 2020 dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quarantanove persone. Tra i destinatari dell'ordinanza cautelare figurano il sindaco del Comune di Rosarno ed un consigliere comunale ai quali viene contestato il reato di cui all'art. 416-*ter* del codice penale; l'indagine giudiziaria ha coinvolto anche il presidente del consiglio comunale pure indagato per il reato di cui all'art. 416-*ter* del codice penale.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto dell'8 febbraio 2021, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 2021, adottato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Rosarno è stato sciolto a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate da oltre la metà dei consiglieri comunali.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 2 agosto 2021 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale - direzione distrettuale antimafia e del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà

atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Comune di Rosarno, centro agricolo e commerciale, è collocato nella parte settentrionale della Piana di Gioia Tauro e, come rivelato da numerose operazioni di polizia e confermato, da ultimo, dalla menzionata operazione, giudiziaria «*Faust*», è caratterizzato dalla pervasiva presenza della 'ndrangheta, in particolare di una locale cosca criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, di armi e all'usura; le indagini hanno inoltre attestato, come sarà meglio descritto in seguito; i rapporti intessuti tra esponenti di spicco dell'organizzazione criminale e la locale classe dirigente politica nonché l'interesse dei principali esponenti della cosca riguardo alle elezioni amministrative del 2016 al fine di favorire l'insediamento, all'interno degli organi di Governo locale, di uomini di fiducia dell'organizzazione stessa.

La relazione del prefetto pone in rilievo il contesto territoriale in cui si trova il Comune di Rosarno caratterizzato dalla presenza di altre realtà destinatarie di analogo provvedimento di scioglimento *ex* art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché la circostanza che il consiglio comunale di Rosarno è già stato sciolto per condizionamenti di tipo mafioso con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1992 e con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2008, segno evidente della pervasività della criminalità organizzata. Peraltro, l'amministrazione eletta nel 2016 è connotata da elementi di continuità con le precedenti compagini amministrative atteso che numerosi amministratori hanno fatto parte della passata consiliatura e di quella destinataria, nel 2008, del provvedimento di scioglimento *ex* art. 143 TUOEL.

L'indagine ispettiva ha rilevato l'esistenza di una complessa rete di amicizie, frequentazioni, rapporti parentali e cointeressenze tra amministratori comunali, numerosi dipendenti dell'ente locale, alcuni dei quali gravati da pregiudizi di natura penale per gravi reati anche di natura associativa o contigui a clan camorristici. Tali elementi, come evidenziato nella relazione del prefetto di Reggio Calabria, hanno contribuito in maniera determinante ad orientare l'attività amministrativa in favore degli interessi della criminalità organizzata.

Il prefetto, nel riferire in merito agli sviluppi dell'indagine giudiziaria, pone in rilievo che l'*ex* primo cittadino destinatario della menzionata ordinanza cautelare di arresti domiciliari, successivamente tramutata in divieto di dimora, è attualmente indagato per il reato di cui all'art. 416-*ter* del codice penale «scambio elettorale politico mafioso» per avere accettato, quale candidato a sindaco del Comune di Rosarno, la promessa formulata da esponenti di vertice della locale cosca criminale di procurargli voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis* del codice penale in cambio dell'impegno a garantire alla consorteria mafiosa alcune posizioni strategiche all'interno della nuova compagine amministrativa, tra le quali l'assegnazione a persona di fiducia della locale cosca della carica di vice-sindaco o di altro incarico di prestigio, oltre a provvedere al mutamento della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà di esponenti della criminalità organizzata, alla riapertura del centro vaccinale a Rosarno, con conseguente allocazione dello stesso in un immobile di pertinenza della cosca, all'adozione di provvedimenti di rimozione nei confronti di dipendenti comunali, all'esecuzione di lavori pubblici di interesse per i componenti della consorteria.

Anche all'*ex* consigliere, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, in seguito tramutata in divieto di dimora, viene contestato il reato di cui all'art. 416-*ter* del codice penale per avere accettato, quale candidato al consiglio comunale, la promessa proveniente da un esponente della criminalità organizzata di procurargli voti mediante metodi mafiosi in cambio di altre utilità, tra cui il mutamento della destinazione urbanistica di terreni dallo stesso posseduti.

Tra gli indagati figura il già presidente del consiglio comunale, deferito in stato di libertà, al quale, parimenti, è stato contestato il reato di cui all'art. 416-*ter* del codice penale per avere accettato la promessa formulata da altro soggetto controindicato di procurargli voti, mediante metodi mafiosi, in cambio di utilità, tra le quali l'assunzione presso il comune della figlia di un sodale della locale cosca.

Viene inoltre posta in rilievo la figura di un assessore esterno, già consigliere di minoranza nella passata consiliatura, avente rapporti di affinità con un noto esponente criminale locale.

La relazione della commissione d'indagine, avvalendosi delle risultanze delle indagini giudiziarie, ha posto in rilievo, in relazione a tali aspetti, come già nel corso della campagna elettorale l'attività degli esponenti della famiglia mafiosa non si fosse limitata alla sola acquisizione di voti ma si fosse spinta fino alla composizione della lista elettorale, alla stesura del programma, alla predisposizione dei discorsi, alle valutazioni in ordine alle quote rosa, ciò a dimostrazione del completo condizionamento che subisce l'ente locale anche nella scelta dei propri organi elettivi e nell'azione politico-amministrativa.

L'indagine ispettiva ha puntualmente analizzato numerosi procedimenti amministrativi di competenza dei diversi settori dell'ente locale riscontrando cointeressenze tra amministratori locali ed esponenti della criminalità organizzata ed evidenziando come l'ingerenza criminale abbia prodotto uno sviamento dell'attività dell'amministrazione comunale dai principi di legalità e buon andamento.

La relazione del prefetto si è soffermata in particolare sull'analisi della procedura concernente il piano strutturale associato (PSA) evidenziando come, al fine di favorire gli interessi di elementi di spicco della locale organizzazione criminale, nel corso della consiliatura in esame sono state apportate modifiche che hanno consentito di valorizzare alcuni terreni acquistati in precedenza dalla famiglia del primo cittadino e dai menzionati esponenti della criminalità organizzata. In particolare i controlli effettuati hanno fatto emergere come tali fondi abbiano subito effettivamente un cambio di destinazione urbanistica, da «parco agricolo di Rosarno» a «concentrazione dei diritti edificatori in ambito perequazione» che ne ha incrementato fortemente il valore economico.

Fonti tecniche di prova hanno attestato, emblematicamente, come l'*ex* consigliere comunale destinatario della misura cautelare abbia riferito che la clausola inserita nel piano regolatore costituiva una contropartita da parte del sindaco e della sua maggioranza per il supporto elettorale ricevuto.

Ulteriori, significativi elementi, che attestano come l'attività amministrativa sia stata spesso indirizzata in favore di ambienti controindicati, sono riscontrabili nella vicenda concernente i lavori effettuati dall'amministrazione comunale in una contrada, lavori che hanno interessato in particolare un tratto di rete fognaria e due pozzi posti in prossimità di un immobile in cui risiede uno stretto parente di un locale capo cosca. La relazione del prefetto sottolinea, al riguardo che tali interventi non possano essere altrimenti giustificabili se non quale atteggiamento di favore dei vertici dell'amministrazione ideale nei confronti della famiglia egemone, atteso che sono stati effettuati in una zona qualificata «agricola» mentre molte altre zone residenziali del Comune di Rosarno sono prive di tali interventi di urbanizzazione.

La commissione d'indagine ha inoltre esaminato la procedura, anch'essa oggetto, dell'indagine giudiziaria, concernente il bando per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro nell'ambito del progetto relativo alla creazione di una rete d'accoglienza abitativa ad inclusione sociale, segnalandone le numerose anomalie e irregolarità tutte finalizzate ad orientare l'assegnazione dei predetti incarichi.

Anche in questo caso le indagini svolte hanno fatto emergere l'illecita ingerenza del menzionato *ex* consigliere di maggioranza nello svolgimento della procedura, avendo fornito ad una persona di sua conoscenza, che all'esito della procedura risulterà aggiudicataria dell'incarico di «ispettore di cantiere», precise indicazioni in merito alla compilazione della domanda, in particolare per quanto attiene alla percentuale di ribasso da inserire nella stessa.
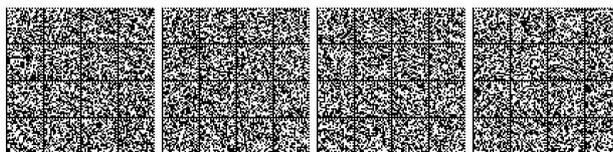
Rileva al riguardo come lo stesso sindaco, nel corso di una conversazione avrebbe, seppur indirettamente, ammesso l'irregolarità della procedura sostenendo di aver «accontentato» il citato *ex* consigliere con l'affidamento dell'incarico in questione.

La relazione del prefetto, analizzate compiutamente le varie fasi della procedura in esame e i contenuti delle audizioni disposte dalla commissione d'indagine, ha evidenziato la presenza di ulteriori anomalie concernenti in particolare il ribasso delle offerte formulate da taluni professionisti, la suddivisione degli incarichi nonché il mancato rispetto delle linee guida dell'ANAC, ponendo in rilievo come le numerose irregolarità che hanno caratterizzato l'intera procedura avrebbero potuto consentire di intervenire in merito all'affidamento degli incarichi.

Ulteriori elementi, che evidenziano una gestione dell'ente locale incurante del rispetto dei principi di legalità e buon andamento, sono emersi dall'analisi di due procedure concorsuali disposte per l'assunzione di personale, nelle quali ciascuno dei soggetti risultati vincitori ha svolto l'incarico di presidente di commissione nell'altra procedura, non assicurando pertanto la necessaria trasparenza e imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

L'attività della commissione d'indagine ha riguardato anche l'utilizzo dei 51 beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune di Rosarno ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia». Sono state segnalate, in particolare, criticità per beni risultati in stato di abbandono, in parte adibiti a discarica di rifiuti o occupati abusivamente, assegnati per la realizzazione di progetti non ancora avviati a distanza di anni e con procedure di valutazione per l'assegnazione non concluse. Inoltre, un bene adibito a sede della polizia municipale necessita di regolarizzazioni catastali e di altri interventi di adeguamento tecnico.

La commissione d'indagine ha inoltre esaminato l'insieme delle procedure istruite dall'ufficio tecnico rilevando che per le prestazioni di lavori l'ente si avvaleva del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), indipendentemente dall'importo, mentre per l'acquisizione di beni era previsto anche il ricorso al libero mercato avvalendosi delle procedure di affidamento diretto. L'organo ispettivo, nel rilevare che non risulta sia stato istituito un albo dei fornitori per garantite rotazione e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, pone in rilievo come gli affidamenti in somma urgenza avvenissero sulla base di procedure non in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, con assegnazioni disposte per le vie brevi in favore di ditte presenti sul libero mercato e successive delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. La relazione della commissione d'indagine rileva inoltre una ripetuta carenza di controlli sui requisiti soggettivi e oggettivi delle ditte affidatarie e quindi sulla capacità delle stesse di contrarre con la P.A.; infatti, come anche emerso nel corso delle audizioni disposte dalla commissione d'indagine, agli affidamenti conseguenti alle procedure negoziate su MePA o a seguito di affidamento diretto non ha fatto seguito alcun controllo, nemmeno a campione.

La relazione della commissione d'indagine rileva al riguardo come i titolari o gli amministratori di alcune delle ditte affidatarie siano risultati, infatti, gravati dà pregiudizi di natura penale o siano riconducibili ad ambienti controindicati.

L'organo ispettivo, in particolare, riferisce di un locale ad uso commerciale per il quale nel mese di gennaio 2020 la proprietà ha richiesto il rilascio della certificazione di agibilità producendo una perizia giurata depositata agli atti comunali nella quale risulta che il locale era stato realizzato in epoca antecedente al 1967, circostanza che ha consentito al committente dì non rispettare una serie di vincoli di carattere urbanistico.

Le successive verifiche effettuate, anche tramite rilevazioni acquisite da piattaforme informatiche, hanno invero evidenziato che nel 2008 la struttura ove insiste il locale commerciale non era ancora stata realizzata circostanza che attesta, ancora una volta, come il competente ufficio, il cui responsabile è uno dei vincitori delle sopra menzionate procedure concorsuali, ha rilasciato il certificato di agibilità senza effettuare, con la necessaria accortezza, i dovuti controlli, aspetto tanto più rilevante in un contesto territoriale quale quello rosarnese caratterizzato dalla invasiva presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Reggio Calabria evidenzia al riguardo, significativamente, che i titolari del locale commerciale, sono riconducibili, per rapporti parentali, ad esponenti delle locali famiglie mafiose.

Anomalie e irregolarità hanno caratterizzato anche l'appalto di lavori, finanziato dalla Regione Calabria, per la «creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale delle aree urbane della città di Rosarno»; in sede di verifica delle opere eseguite l'organo di collaudo ha attestato infatti che i lavori non sono collaudabili quanto non completati dall'appaltatore, non corrispondenti alle prescrizioni contrattuali e privi di quelle opere essenziali per essere abitabili. Un'ulteriore criticità inerente a tali lavori riguarda la previsione di una perizia di variante per ripristinare un muro di sostegno danneggiato, variante che l'organo di collaudo ha ritenuto di escludere in quanto l'appalto era «a corpo» e quindi l'importo contrattuale era da considerarsi fisso e invariabile.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Reggio Calabria, rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Rosarno, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 agosto 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
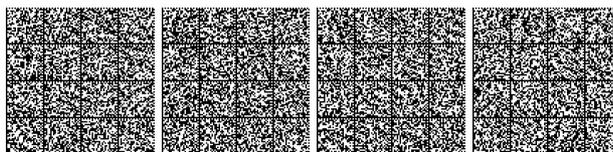
Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. nr.2615/2021/Segr.Sic. Reggio Calabria, 3 agosto 2021

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Rosarno. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/69 (13) - Ris. Uff. V - Affari Territoriali in data 5 febbraio 2021, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento n. 452/2021/Segr.Sic. in data 8 febbraio 2021 per effettuare, presso il Comune di Rosarno, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/ 1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato il 28 luglio 2021, con prot. n. 2488/2021/Segr.Sic., la propria relazione, che si trasmette.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 9 febbraio 2021 -, il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato con decreto n. 1592/ 2021/Segr.Sic. del 7 maggio 2021, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, Direzione Distrettuale Antimafia e del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi -, sentito in data 2 agosto 2021, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

I. Il Comune di Rosarno (14.210 abitanti), con un territorio di circa 39,5 kmq, si estende nella parte settentrionale della Piana di Gioia Tauro, confinando con i Comuni di Gioia Tauro e di San Ferdinando e la provincia di Vibo Valentia.

La sua posizione lo rende snodo ferroviario e stradale di assoluto rilievo, atteso che risulta ubicato sulla direttrice dell'Autostrada A2, in prossimità del porto di Gioia Tauro, ed è un collegamento nevralgico con il versante ionico della provincia tramite lo svincolo con la SS n. 682 Jonio-Tirreno.

È centro agricolo e commerciale, con produzione e lavorazione di agrumi e olio di oliva. La vocazione agricola e l'ampia estensione delle colture, che necessitano

dell'impiego di numerosi braccianti, ha fatto sì che vi sia una forte presenza di cittadini stranieri, sia extracomunitari che comunitari.

Il Consiglio comunale di Rosarno è stato già interessato, in passato, da due provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose[1], fattore che denota la persistente permeabilità dell'Ente rispetto alle pressioni e ai condizionamenti della criminalità organizzata.

Più in generale si coglie, nelle vicende dell'Ente, una palese instabilità politica che, in uno con le condizioni ambientali che, di qui a poco, si andranno ad esporre, non può non riverberarsi sulla gestione complessiva della Cosa pubblica.

Si riportano, qui di seguito, le vicende più recenti del Consiglio comunale di Rosarno:

- D.P.R. 3 novembre 2005 – scioglimento ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dimissioni contestuali di 18 consiglieri, eletti nelle consultazioni del 22 giugno 2003);
- D.P.R. 15 dicembre 2008 – scioglimento ex art. 143, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (consultazione del 28/29 maggio 2006)[2];
- D.P.R. 7 luglio 2015 – scioglimento ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dimissioni contestuali di 11 consiglieri, eletti nelle consultazioni del 28/29 novembre 2010).

Da ultimo, il Consiglio Comunale di Rosarno è stato rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali svolte il 5 giugno 2016, all'esito delle quali è stato eletto Sindaco, con 4.648 voti di preferenza *(57,71% dei voti espressi - 11 seggi)*, l'avv. Giuseppe IDÀ[3], esponente della lista civica n. 2, denominata "*CambiAmo Rosarno*", prevalsa sulla lista n. 1, "*Insieme per Rosarno*", che ha avuto 3.406 voti di preferenza *(42,28% dei voti espressi - 5 seggi)*, capeggiata dall'avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO.

Anche questa consiliatura si è conclusa prima della scadenza naturale.

Infatti lo *OMISSIS* e altri esponenti *OMISSIS* sono stati coinvolti in un'importante operazione di polizia giudiziaria condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria: il *OMISSIS* è stata data esecuzione all'Ordinanza di Custodia Cautelare *OMISSIS* in data *OMISSIS*. emessa *OMISSIS* del *OMISSIS* - operazione "*OMISSIS*-, su richiesta *OMISSIS*, a carico di *OMISSIS* soggetti: le indagini hanno accertato la radicata e attuale operatività della cosca "*OMISSIS*" nel territorio di Rosarno, con una vasta attività di traffico di sostanze stupefacenti e in

---

[1] D.P.R. 28 gennaio 1992 (consultazioni elettorali del 9 luglio 1989). e D.P.R. 15 dicembre 2008.

[2] Tale scioglimento ha tratto origine dall'arresto del *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*. *OMISSIS*), avvenuto il *OMISSIS*, in esecuzione di o.c.c. emessa dal *OMISSIS* di *OMISSIS*, perché ritenuto responsabile di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso. Tra il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*. in segno di solidarietà con il sindaco, gli amministratori comunali hanno rassegnato le loro dimissioni.

[3] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*

materia di armi ed usura, con collegamenti estesi a esponenti criminali della "*OMISSIS*", della "*OMISSIS*" e della "*OMISSIS*".

Esponenti di spicco della cosca sono *OMISSIS* [4] e *OMISSIS*[5], *OMISSIS*[6]. In particolare *OMISSIS*[7],partecipe alla cosca, curava i rapporti con *OMISSIS*, preoccupandosi di favorire l'insediamento all'interno degli organi di governo locale di uomini di sua fiducia. Analoghi compiti di raccordo con il *OMISSIS* vengono attribuiti a *OMISSIS*[8].

Le indagini hanno posto in evidenza l'interesse dei principali esponenti della cosca per quanto riguarda le *OMISSIS* del *OMISSIS*, in esito alle quali - come già riferito-, risultava eletto alla carica di Sindaco "*OMISSIS*, "*OMISSIS* unitamente al Consigliere comunale *OMISSIS*[9].

OMISSIS viene contestato il reato di cui all'art. 416 ter c.p.- "*Scambio elettorale politico-mafioso*"-,per avere accettato, quale *OMISSIS*, la promessa di *OMISSIS*, di *OMISSIS*, di *OMISSIS* e di *OMISSIS*- tutti esponenti di rilievo della '*ndrangheta* di Rosarno-, di procurargli voti in cambio di altre utilità, tra cui:

- l'assegnazione a *OMISSIS* – uomo di fiducia di *OMISSIS* – *OMISSIS* o, comunque, l'attribuzione al medesimo di altro incarico di prestigio;
- il mutamento della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà di *OMISSIS*, ubicati in prossimità *OMISSIS* di *OMISSIS*;
- la riapertura *OMISSIS* a Rosarno, con conseguente allocazione dello stesso in un immobile di pertinenza della cosca "*OMISSIS*";
- l'adozione di provvedimenti nei confronti dei dipendenti comunali, quali la rimozione di *OMISSIS* dall'incarico di *OMISSIS* e/o l'applicazione al medesimo di *OMISSIS* in caso di *OMISSIS*;[10]
- l'attribuzione della carica di *OMISSI*'a persona di loro fiducia;
- l'esecuzione di lavori pubblici di interesse per i componenti della consorteria.

Al Consigliere comunale *OMISSIS* viene parimenti contestato il reato di cui all'art. 416 ter c.p. per avere accettato, quale candidato nella *OMISSIS* "*OMISSIS*", la

---

[4] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*,detto *OMISSIS*. Ritenuto vertice strategico della cosca, rappresenta attualmente la figura più carismatica e di spicco, punto di riferimento della consorteria.

[5] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. altro esponente di vertice, con il ruolo di dirigere l'attività dei sodali, impartendo loro direttive e stabilendo le attività da compiere nell'interesse del sodalizio.

[6] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[7] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[8] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[9] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[10] *OMISSIS* manifestava ai propri congiunti l'intenzione, in caso di vittoria alle elezioni, di far rimuovere *OMISSIS* dal proprio incarico. Il risentimento di *OMISSIS* scaturiva anche da un episodio di usura. *OMISSIS* raccontava che aveva prestato al *OMISSIS* la somma di *OMISSIS* che poi quest'ultimo aveva utilizzato per concedere, a sua volta, un prestito ad interessi usurai al figlio di un suo amico.
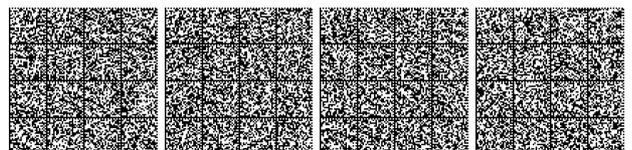
promessa di *OMISSIS* di procurargli voti in cambio di altre utilità, tra cui un *OMISSIS* della *OMISSIS* dei *OMISSIS* dallo stesso posseduti in prossimità *OMISSIS.*

Tra gli indagati figura anche *OMISSIS*[11], già *OMISSIS*, cui viene pure attribuito il reato di cui all'art. 416 ter c.p. per avere accettato, quale candidato nella lista "*OMISSIS*", la promessa di procurare voti da parte di *OMISSIS* in cambio di altre utilità, tra cui l'assunzione al Comune della *OMISSIS* di *OMISSIS*".

In seguito alla predetta, grave vicenda giudiziaria, con note del *OMISSIS* lo stesso *OMISSIS* e dieci Consiglieri comunali su sedici hanno rassegnato le dimissioni dalla carica. Di conseguenza il Consiglio comunale è stato sciolto con D.P.R. del 23 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b n. 3, D. Lgs n. 267/2000.

2. L'operazione *OMISSIS* è un'ulteriore, significativa conferma della pervasiva presenza della *'ndrangheta* nel territorio di Rosarno e della sua capacità di infiltrarsi e di condizionare la vita sociale, economica e politica di quel centro.

Rosarno fa infatti parte del c.d. "*OMISSIS*"[12] del "*OMISSIS*", detto ""*OMISSIS*", ove sono presenti importanti cosche di *'ndrangheta* che hanno esteso le proprie attività in altre parti del territorio nazionale, con saldi collegamenti con organizzazioni criminali straniere.

La *'ndrangheta* tende innanzi tutto a condizionare l'economia legale e ad inquinarla attraverso il reimpiego di ingenti capitali di provenienza illecita. A ciò si aggiungono i tradizionali strumenti criminali di "*possesso*" del territorio, attraverso il capillare controllo delle attività commerciali ed economiche. Le estorsioni, gli attentati dinamitardi, le intimidazioni ed i danneggiamenti mediante incendio o colpi di arma da fuoco, continuano a rappresentare gli strumenti più tradizionali per giungere al controllo di un determinato territorio impiegati dalle cosche che, sebbene capaci di operare in contesti internazionali, negli ambienti dell'alta finanza e della imprenditoria di livello, non abbandonano il territorio nel quale continuano ad esercitare il loro potere di condizionamento e di assoggettamento.

Il territorio rosarnese è interessato dalla presenza di due famiglie egemoni, i "*OMISSIS*" ed i "*OMISSIS*", con i gruppi ad esse collegati, tra i quali i "*OMISSIS*" ed i "*OMISSIS*".

La "*OMISSIS*", organizzazione di assoluto rilievo nell'ambito della *'ndrangheta*, ha un ruolo centrale nel *OMISSIS*, tanto da essere definita dagli stessi associati "*OMISSIS*".

Già negli anni '50, la città di Rosarno fu testimone di una feroce e violenta faida tra due famiglie che, nel frattempo, si erano imposte per il controllo della commercializzazione dei prodotti agrumari di cui l'antica *Medma* era ricchissima: la cosca "*OMISSIS*" e quella degli "*OMISSIS*".

---

[11] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[12] Che comprende i Comuni di *OMISSIS*.

Nel pieno delle ostilità fra le predette famiglie, entrambe notevolmente indebolitesi alla fine degli anni '60, si imponeva gradualmente la figura di *OMISSIS*[13], che assunse un ruolo dominante a seguito dell'uccisione negli anni *OMISSIS* del boss della famiglia "*OMISSIS*".

Dopo qualche anno nell'abitato di Rosarno si registrava un'altra presenza, quella della famiglia "*OMISSIS*".

La famiglia "*OMISSIS*" è tra le più potenti cosche della *'ndrangheta*, ha interessi in tutta Italia ed è coinvolta nei traffici illeciti dell'area di Gioia Tauro: dal porto al traffico di stupefacenti, dalle estorsioni al controllo dei mercati agricoli.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per l'altra, principale famiglia di *'ndrangheta*, i "*OMISSIS*".

Il contesto criminale della zona è stato ricostruito e confermato da numerose operazioni di polizia, tra le quali: "*Rosarno è nostra*" (2009); "*AllInside*" (2010); "*Il crimine*" (2010); "*AllInside 2*" (2010); "*Rosarno è nostra 2 – Vento del nord*" (2010); "*Califfo*" (2011); "*blue call*" (2012); "*AllInside 3*" (2013); "*Ndrangheta Banking*" (2014); "*Porto Franco*" (2014); "*Gerry*" (2017); "*Recherche*" (2017); "*Ares*" (2018); "*Magma*" (2019).

L'operazione *OMISSIS*, che nell'economia della vicenda in esame assume pregnante rilevanza, ha confermato l'esistenza della cosca "*OMISSIS*", alias "*OMISSIS*".

L'appellativo "*OMISSIS*", con il quale i componenti della cosca sono comunemente noti, deriva dalla figura del capostipite *OMISSIS*[14], padre dei "*OMISSIS*[15] indagati a seguito dell'operazione "*OMISSIS*"".

Il primo riconoscimento giudiziario dell'esistenza della cosca "*OMISSIS*" risale al processo convenzionalmente denominato "*OMISSIS*", a carico di *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, in esito al quale i *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* venivano condannati per il delitto di cui all'art. 416 c.p.

La caratura criminale della famiglia *OMISSIS* è descritta nel seguente stralcio della sentenza della *OMISSIS* emessa il *OMISSIS*:

"*Il gruppo familiare dei "OMISSIS" è sicuramente inserito nell'associazione criminale rosarnese ed opera in perfetta sintonia con le altre due cosche di Rosarno; quelle dei "OMISSIS" e dei "OMISSIS". Tale inserimento e la contiguità di interessi fra i tre gruppi familiari, segnalata originariamente dallo OMISSIS, è stata ribadita dalle sorelle OMISSIS e, qualche tempo dopo, da OMISSIS che ne ha rivelato i forti interessi nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti (OMISSIS). E non è certo un caso se nell'ambito di una più recente inchiesta, recante il n° OMISSIS, a carico di OMISSIS ed altri - cui si è già fatto riferimento - il gruppo "OMISSIS" è stato ancora segnalato all'autorità giudiziaria poiché ritenuto coinvolto, in concorso con i "OMISSIS", in una*

---

[13] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, deceduto a *OMISSIS* nel *OMISSIS* per cause naturali.

[14] *OMISSIS*, nato *OMISSIS* il *OMISSIS*, e deceduto in data *OMISSIS*.

[15] *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.
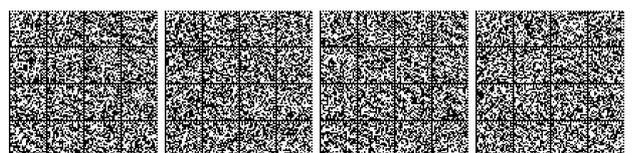
vasta organizzazione criminale, con importanti collegamenti internazionali, dedita ad ogni tipo di traffico illecito".[16]

Già nell'ambito di tale datato procedimento emergeva la figura di *OMISSIS*, indicato come uno degli "esattori" della consorteria mafiosa rosarnese, unitamente ai fratelli "*OMISSIS*: lo stesso, è lo *OMISSIS* dell'ex consigliere comunale "*OMISSIS* e, come il *OMISSIS*, è coinvolto nell'operazione "*OMISSIS*".

Un altro processo, definito con sentenza passata in giudicato, in cui veniva certificata l'esistenza della cosca "*OMISSIS*" è quello a carico di *OMISSIS* ed altri (*Sentenza della OMISSIS, emessa in data OMISSIS, divenuta irrevocabile in data OMISSIS*).

La cosca "*OMISSIS*" veniva accreditata come una delle tre principali cosche rosarnesi – unitamente a quelle dei "*OMISSIS*" e dei "*OMISSIS*" – anche nella sentenza *OMISSIS* emessa dalla *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, nell'ambito del processo "*OMISSIS*".

3. Come già evidenziato, nell'operazione "*OMISSIS*" sono stati coinvolti importanti esponenti dell'Amministrazione comunale di Rosarno:

- "*OMISSIS*, *OMISSIS*, sottoposto agli arresti domiciliari;[17]
- "*OMISSIS*, già *OMISSIS*, sottoposto agli arresti domiciliari.[18]

È stato inoltre deferito in stato di libertà il *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Dall'Ordinanza di custodia cautelare emergono elementi inequivocabili circa i rapporti intercorrenti tra il *OMISSIS*, *OMISSIS*, i Consiglieri *OMISSIS* e *OMISSIS*, con gli esponenti della cosca "*OMISSIS*".

Già nella fase della campagna elettorale l'attività degli appartenenti alla famiglia "*OMISSIS*" non si era limitata al procacciamento dei voti, ma si era estesa alla stessa composizione della lista, alla stesura del programma, alla scelta del simbolo, alla predisposizione dei discorsi, alle valutazioni in ordine alle quote *rosa*.

Vi è stata, in altri termini, una partecipazione attiva ed organica ai diversi momenti che caratterizzano le elezioni.

Le indagini hanno inoltre disvelato il tentativo del *OMISSIS*, una volta eletto, di prendere le distanze da tali soggetti, essendo ben consapevole della loro appartenenza alla criminalità organizzata e dei possibili effetti negativi che tali rapporti avrebbero potuto avere sul suo mandato. Tuttavia, gli elementi investigativi

---

[16] La condanna inflitta dalla *OMISSIS* veniva confermata in grado di *OMISSIS*, con la sentenza n *OMISSIS*, emessa della *OMISSIS* il *OMISSIS*, divenuta irrevocabile in data v.

[17] Misura tramutata in divieto di dimora nel Comune di *OMISSIS* all'esito del giudizio del *OMISSIS* in data *OMISSIS*, successivamente sostituita in data *OMISSIS* con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. per due giorni alla settimana, poi revocata il *OMISSIS*.

[18] Tramutata in divieto di dimora nel Comune di *OMISSIS* all'esito del giudizio del *OMISSIS* tenutosi in data *OMISSIS*, successivamente sostituita in data *OMISSIS* con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. per due giorni alla settimana.
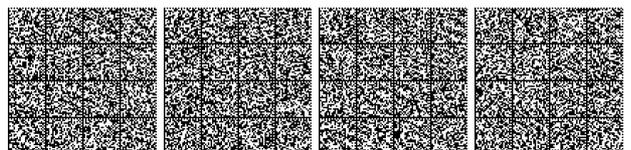
raccolti hanno corroborato l'ipotesi che tale "*allontanamento*" sia stato meramente formale, limitandosi di fatto ai giorni immediatamente successivi alle elezioni.

Diversi sono stati i riscontri di scelte dell'Amministrazione che hanno favorito interessi della famiglia "*OMISSIS*".

Emblematici, in tal senso, i casi del *OMISSIS* e dei lavori in *OMISSIS*.

Riguardo al primo, le risultanze investigative hanno evidenziato la comproprietà di quattro particelle - *OMISSIS* (*tre classificati OMISSIS è uno* "*OMISSIS*) - tra *OMISSIS*(*comproprietario per 2/3*) e *OMISSIS*(*comproprietario per 1/3*), zio del *OMISSIS*.

In una delle numerose conversazioni, il Consigliere "*OMISSIS*" riferiva come nel Piano Regolatore Comunale sarebbe stata inserita una variazione tecnica nei pressi "*OMISSIS*"di "*OMISSIS*"e di "*OMISSIS*"[19], al fine di favorire gli interessi di elementi di spicco degli appartenenti alla famiglia mafiosa dei "*OMISSIS*" intesi "*OMISSIS*". Nella medesima occasione, lo *OMISSIS* spiegava al suo interlocutore che tale provvedimento costituiva una contropartita, da parte del *OMISSIS* e della "*OMISSIS*", per il supporto elettorale ricevuto da costoro.

La procedura di approvazione del piano con gli anni è andata avanti, infatti, sebbene ancora versi in una fase preliminare: durante l'Amministrazione *OMISSIS* il *OMISSIS*è stato discusso e portato avanti, includendo le modifiche della destinazione urbanistica dei terreni acquistati *"in tempi non sospetti"*, dallo *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS* e da *OMISSIS*.

Da un controllo effettuato sulle modifiche del documento integrativo del *OMISSIS* (con valutazione strategica-ambientale del *OMISSIS*), e da un raffronto dello stesso con quello preliminare del *OMISSIS*, emerge come i citati terreni di proprietà di *OMISSIS* e *OMISSIS*, abbiano subito effettivamente un cambio di destinazione urbanistica da "*OMISSIS*" a "*OMISSIS*".

Ciò dimostra come *OMISSIS* ha realmente favorito gli interessi privati dei "*OMISSIS*" (in questo caso *OMISSIS*, comproprietario unitamente a *OMISSIS*), mediante tale *manovra tecnica*, finalizzata a creare un vantaggio economico ai due comproprietari: il valore dei terreni, mutando la destinazione da *agricola* ad *edificabile*, avrebbe un aumento esponenziale, dovuto non solo ad un eventuale lottizzazione delle particelle per la vendita, ma soprattutto alla possibilità di ospitare edifici e fabbricati senza limiti di metratura, come si verificherebbe invece per le aree destinate a "*Parco agricolo*".

---

[19] Gli investigatori hanno rilevato come la zona "*OMISSIS*" corrisponda a quella in cui sono ubicati i terreni di proprietà di *OMISSIS* e *OMISSIS*, mentre in contrada "*OMISSIS*" di Rosarno vi sono altri terreni di proprietà di *OMISSIS*, ubicati *OMISSIS* e Rosarno.
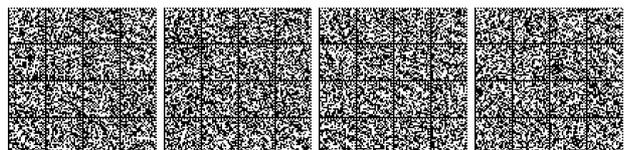
Con riferimento, invece, ai lavori in *OMISSIS*, è stato accertato che *OMISSIS* ha dato incarico di realizzare un tratto di rete fognaria[20] e due pozzi[21] in prossimità di un immobile in cui risulta residente *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, il quale spesso lo utilizzava per incontrare persone.

Tali interventi appaiono difficilmente giustificabili, se non in un'ottica di "*favori*" resi alla famiglia "*OMISSIS*", atteso che la zona risulta qualificata come *agricola* e che molte altre zone *residenziali* di Rosarno risultano prive di tali opere di urbanizzazione.

Ancora, dalle indagini è emerso l'interesse dello *OMISSIS* ad orientare l'assegnazione di incarichi previsti dal bando per il "*Conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a 40.000,00 Euro attinenti ai servizi di ingegneria delle figure di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, ispettore di cantiere per la costituzione dell'ufficio direzione lavori e per l'esecuzione del progetto relativo alla creazione di una rete di accoglienza abitativa ad inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie*".

Risultano agli atti di indagine diverse conversazioni telefoniche nelle quali lo *OMISSIS* interloquisce con *OMISSIS*, insistendo affinché partecipi al bando e fornendole indicazioni precise in merito alla compilazione della domanda, con particolare riferimento alla percentuale di ribasso da inserire nella stessa.

OMISSIS, con un ribasso minimo (*OMISSIS*) corrispondente a quello indicato dallo *OMISSIS*, risultava poi aggiudicataria dell'incarico di *OMISSIS*.

Tuttavia, sono stati evidenziati elementi che inducono a ritenere che l'intera procedura fosse *viziata*, nel senso di consentire di *pilotare* l'affidamento degli incarichi.

Lo stesso "*OMISSIS*, in una conversazione intercettata, sembrerebbe ammettere l'irregolarità della procedura, sostenendo di aver *accontentato* lo *OMISSIS* per l'affidamento dell'incarico in argomento.

4. In relazione ai componenti dell'Amministrazione, dalle verifiche effettuate sono emersi evidenti elementi di continuità con precedenti compagini e rapporti di parentela tra gli amministratori succedutesi nel tempo.

In particolare, hanno fatto parte del precedente consesso civico, sciolto ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, D. Lgs. n. 267/2000:

- *OMISSIS*, già Consigliere di minoranza, poi *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, già *OMISSIS*, eletto "*OMISSIS*";
- *OMISSIS*, già *OMISSIS*, riconfermato;
- *OMISSIS*, già *OMISSI*". eletto *OMISSIS*.

---

[20] "*Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016. N. 50. Lavori di realizzazione di un tratto di rete fognaria in contrada "OMISSIS"*.

[21] "*Ripristino rete fognaria e acque bianche lungo la via OMISSIS, realizzazione nuova rete idrica lungo la Via OMISSIS e ripristino manto stradale sulla OMISSIS*", nel cui ambito è stato previsto l'affidamento alla medesima ditta *OMISSIS* (CIG: *OMISSIS*) della "*OMISSIS*
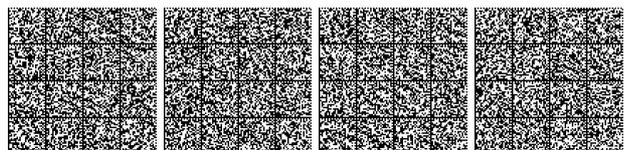
Inoltre, faceva parte della compagine amministrativa guidata da *OMISSIS*, *OMISSIS*, fratello del Consigliere di maggioranza *OMISSIS*.

Altri due Consiglieri risultano i medesimi del consesso sciolto per infiltrazioni mafiose con *OMISSIS* (Amministrazione *OMISSIS*):

- il predetto *OMISSIS*, eletto *OMISSIS* durante la sindacatura *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, già *OMISSIS*, Consigliere di minoranza durante la sindacatura *OMISSIS*.

Tra i componenti della compagine amministrativa guidata *OMISSIS* risultavano anche:

- *OMISSIS*[22], già *OMISSIS*, padre del *OMISSIS*;
- *OMISSIS*[23], già *OMISSIS*, cugino del Consigliere di maggioranza *OMISSIS*;
- *OMISSIS*[24], già *OMISSI*", cugino acquisito del Consigliere di minoranza *OMISSIS*.

5. Quanto alla posizione dei componenti della Giunta *OMISSIS*, nonché del Consiglio comunale, è emerso quanto segue.

OMISSIS, *OMISSIS*, *OMISSIS*, è gravato da pregiudizi per calunnia e diffamazione; abuso d'ufficio. Come già riferito, il "*OMISSIS*, è stato tratto in arresto (domiciliari) nell'ambito del "*OMISSIS*" n. *OMISSIS*"e n. *OMISSIS*e n. *OMISSIS*, in quanto indagato del reato di cui all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso).

Lo stesso "*OMISSIS*risulta notato e/o controllato con soggetti controindicati, anche contigui alla criminalità organizzata.

"*OMISSIS*[25], *OMISSIS*, è cugino di primo grado di *OMISSIS*"[26], coniugato con *OMISSIS*[27]: lo stesso è pertanto genero di *OMISSIS*[28], arrestato il *OMISSIS*, dopo una lunga latitanza, esponente di primo piano della omonima cosca.

Il fratello, *OMISSIS*[29], è gravato da segnalazioni per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, violazione disciplina dell'immigrazione, ricettazione, violazioni in materia edilizia, associazione per delinquere, falsità in scrittura privata. Lo stesso è genero di *OMISSIS*[30], segnalato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi e tentato omicidio.

---

[22] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* o il *OMISSIS*.
[23] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[24] *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[25]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[26]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[27]Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[28]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[29]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[30]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
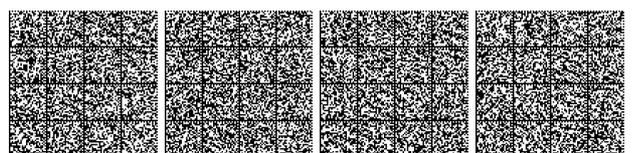
OMISSIS è anche cugino di primo grado di *OMISSIS*[31], coniuge di *OMISSIS*, figlia del boss ergastolano *OMISSIS*"cl. *OMISSIS*.

OMISSIS, già *OMISSIS*, è pronipote di *OMISSIS*[32], coniugato con *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, personaggio di grande rilievo della omonima cosca. "*OMISSIS*" è a sua volta gravato da pregiudizi per detenzione abusiva di armi continuato; inosservanza obblighi inerenti la sorveglianza speciale; associazione per delinquere; sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, falsi in genere, omicidio doloso, rapina, porto abusivo e detenzione di armi, produzione e traffico illecito di stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere. *OMISSIS* è stato coinvolto nell'operazione "*OMISSIS*", in quanto indagato del reato di cui agli artt. 99, 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. per aver fatto parte dell'associazione di stampo mafioso nota come cosca "*OMISSIS*" detti "*OMISSIS*".

OMISSIS è figlio di *OMISSIS*[33], già sorvegliato speciale, segnalato per minaccia (*OMISSIS*), estorsione (*OMISSIS*), illecito profitto in associazioni mafiose (condannato nel *OMISSIS* dalla *OMISSIS*), inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale, falsi in genere, favoreggiamento, porto abusivo e detenzione di armi e reati contro la pubblica amministrazione.

Anche *OMISSIS* figura tra gli indagati nell'ambito dell'operazione "*OMISSIS*", per il reato di cui all'art. 416 ter c.p. per avere accettato, quale candidato nella lista "*OMISSIS*", la promessa di procurare voti da parte di "*OMISSIS*"in cambio di altre utilità, tra cui l'assunzione al Comune della figlia di "*OMISSIS*".

"*OMISSIS*"[34], già "*OMISSIS*"nella lista"*OMISSIS*"", poi transitato tra i "*OMISSIS*", è stato a sua volta coinvolto nell'operazione ""*OMISSIS*", e sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416 ter c.p. per avere accettato, quale candidato a Consigliere comunale, la promessa di *OMISSIS* di procurargli voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio di altre utilità, tra cui un "*OMISSIS* dei *OMISSIS* dallo stesso posseduti in prossimità *OMISSIS*.

Lo stesso è stato notato e/o controllato in compagnia di un soggetto gravato da pregiudizi per riciclaggio aggravato dall'art. 7 della L. 203/91, nonché per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

OMISSIS[35], *OMISSIS*, candidato *OMISSIS* nelle elezioni del "*OMISSIS*", già *OMISSIS*, è esente da precedenti e/o pendenze penali. Risulta segnalato per reati in

---

[31] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[32] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*. Anagraficamente il cognome *OMISSIS* differisce da quello *OMISSIS* per mero errore di trascrizione agli atti d'anagrafe.

[33] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[34] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

[35] Nato a *OMISSIS*il *OMISSIS*.
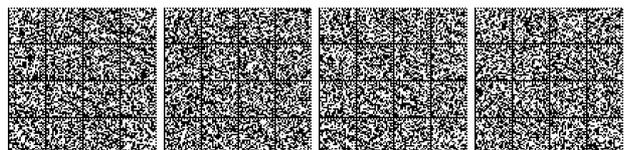
materia edilizia; truffa; diffamazione; falsità materiale commessa dal privato e violazione norme IVA dovuta; omissione o rifiuto di atti d'ufficio.

Lo stesso è stato *OMISSIS* (*OMISSIS*) e successivamente *OMISSIS*, in *OMISSIS* legislature, del civico consesso di Rosarno.

È padre di *OMISSIS*[36], il quale risulta segnalato, in banca dati interforze, per ricettazione, armi clandestine e detenzione illegale di armi (*OMISSIS*), sostituzione di persona (*OMISSIS*). *OMISSIS* è cognato[37] di *OMISSIS* [38], genero di *OMISSIS*, classe *OMISSIS*, esponente di spicco della omonima cosca, attualmente detenuto in carcere[39]. Lo stesso è stato a capo dell'omonima consorteria di *'ndrangheta* per diversi anni, anche nel lungo periodo vissuto in latitanza, prima dell'arresto in custodia cautelare effettuato il *OMISSIS* in esecuzione a due ordinanze di applicazione di misure cautelari, emesse in data *OMISSIS* dal *OMISSIS* presso il *OMISSIS*.

OMISSIS[40], già *OMISSIS*, segnalato per omessa custodia di armi, è suocero di *OMISSIS*[41], figlio di *OMISSIS*, quest'ultimo già imputato nell'ambito del procedimento n. "*OMISSIS* (*OMISSIS*) per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel ruolo di referente del fratello *OMISSIS* in Calabria, dal quale era stato incaricato di affiancare il nipote "*OMISSIS* cl. *OMISSIS* nella gestione dei rapporti con la *'ndrina* "*OMISSIS*", forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, anche mediante il reperimento di risorse umane, appoggi e protezioni finalizzate a garantire l'incolumità dei sodali stanziati in *OMISSIS*, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Il *OMISSIS* risulta notato e/o controllato con soggetti controindicati.

OMISSIS[42], già *OMISSIS* e *OMISSIS*, è nuora di *OMISSIS*[43], sorella di *OMISSIS*[44], noto come "*OMISSIS*"ed anche "*OMISSIS*", indiscusso capo dell'omonima consorteria mafiosa, nella quale sono inseriti i fratelli *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*. Tutti cresciuti nel contesto criminale di Rosarno, macchiandosi dei più svariati delitti contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Il coniuge convivente del *OMISSIS* è *OMISSIS*[45], già *OMISSIS*dal *OMISSIS* al *OMISSIS* (Amministrazione *OMISSIS*, *OMISSIS*.), il quale oltre che nipote del sunnominato *OMISSIS*, è anche:

---

[36] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[37] *OMISSIS* è infatti coniugato con *OMISSIS*, nata a *OMISSIS*in data *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*.
[38] Nato a *OMISSIS*il *OMISSIS*.
[39] Avendone sposato la figlia, *OMISSIS* (*OMISSIS*. *OMISSIS*).
[40]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[41] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[42]Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[43] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[44] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[45] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
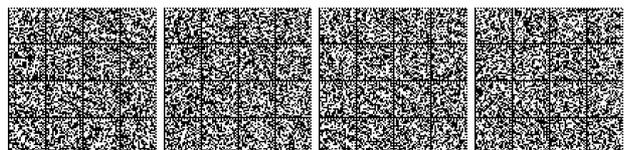
nipote di *OMISSIS*[46], segnalato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, associazione per delinquere, sequestro di persona, violenza privata, associazione di tipo mafioso (in diverse occasioni), riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati contro la persona, porto abusivo e detenzione di armi, estorsione, guida senza patente, truffa e tentato omicidio;
nipote di *OMISSIS*[47], già sorvegliato speciale di p.s., segnalato, in banca dati interforze, per favoreggiamento, omicidio, associazione per delinquere, guida senza patente, porto abusivo e detenzione di armi, estorsione, reati contro la p.a., furto e inosservanza di norme in materia edilizia;
cugino acquisito di *OMISSIS*[48], considerato elemento di spicco dell'omonima consorteria mafiosa.
OMISSIS è inoltre:
cognata di *OMISSIS*[49], tratto in arresto, *OMISSIS*, per associazione di tipo mafioso (operazione di polizia "*OMISSIS*" – scarcerato *OMISSIS* per *OMISSIS*), segnalato, in banca dati interforze per danneggiamento e inosservanza dei provvedimenti amministrativi;
nipote di *OMISSIS* [50], segnalato, in banca dati interforze, per favoreggiamento personale dell'allora latitante *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*) ed evasione;
cugina di *OMISSIS*[51], segnalato, in banca dati interforze, per detenzione abusiva di armi, produzione e traffico di stupefacenti, associazione di tipo mafioso (operazione di polizia "*OMISSIS*"), porto abusivo e detenzione di armi e rapina aggravata.

OMISSIS, già *OMISSIS* e Consigliere di maggioranza, è cognata[52] del *OMISSIS*, classe *OMISSIS*.

OMISSIS, già *OMISSIS* e Consigliere di maggioranza. è sorella di *OMISSIS*[53], già *OMISSIS* in *OMISSIS* precedenti Amministrazioni. Lo stesso veniva coinvolto nel procedimento penale n. *OMISSIS* e "*OMISSIS*, pendente presso *OMISSIS* di *OMISSIS*, per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, associazione per delinquere, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti

---

[46] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[47] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[48] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[49] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[50] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[51] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[52] *OMISSIS* è coniugato con *OMISSIS* (*OMISSIS*. *OMISSIS*), sorella di *OMISSIS* (*OMISSIS*. *OMISSIS*), marito della *OMISSIS*.
[53] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
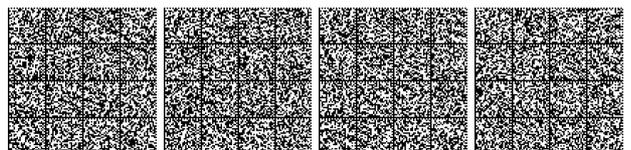
pubblici, falsità ideologica e materiale commessa dal privato e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Veniva, inoltre, tratto in arresto il "*OMISSIS*", in esecuzione al mandato di cattura nr. *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso, unitamente ad altri soggetti contigui alla famiglia di *'ndrangheta* "*OMISSIS*", operante nel Comune di Rosarno – *scarcerato il OMISSIS in esecuzione del provvedimento nr.* "*OMISSIS e nr OMISSIS emesso dalla OMISSIS di*"*OMISSIS.*

È stato inoltre arrestato:

il *OMISSIS* in esecuzione all'Ordinanza Custodia Cautelare in Carcere *OMISSIS* e *OMISSIS* emessa dal *OMISSIS* del *OMISSIS* per associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche;

il *OMISSIS* per furto di energia elettrica;

Sottoposto, il *OMISSIS*, alla sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel Comune di Rosarno - provvedimento nr. *OMISSIS* , nr. *OMISSIS* e nr. *OMISSIS* del *OMISSIS* emesso dal *OMISSIS* di *OMISSI*"– *revocata, il OMISSIS, con provvedimento nr. OMISSIS Decreto e nr. OMISSIS. del OMISSIS emesso dalla OMISSIS di OMISSIS*;

OMISSIS[54], già *OMISSIS*, è figlia di *OMISSIS*[55], già avvisato orale, segnalato, in banca dati interforze e agli atti d'ufficio, per tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi e associazione di tipo mafioso, è cognato del boss *OMISSIS*[56].

La madre, *OMISSIS*[57], segnalata, in banca interforze, il "*OMISSIS*, dalla *OMISSIS* di *OMISSIS* i, per favoreggiamento personale, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* (in tale attività investigativa sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di *OMISSIS* persone, tra cui *OMISSIS*, classe *OMISSIS* e sottoposte a sequestro preventive *OMISSIS* aziende).

La stessa è coniugata con *OMISSIS*, classe *OMISSIS*, cugino di *OMISSIS*, classe *OMISSIS*, attualmente detenuto, poiché tratto in arresto, il *OMISSIS*, nell'ambito della operazione "*OMISSIS*". per associazione di tipo mafioso e favoreggiamento personale, aggravato dall'agevolazione mafiosa.

La *OMISSIS* è, inoltre, nipote di:

OMISSIS, classe *OMISSIS*, coniugata con il *OMISSIS*, classe *OMISSIS*;

OMISSIS[58], segnalato in banca dati per furto (arrestato il *OMISSIS*), ricettazione (scarcerazione il *OMISSIS*), associazione di tipo mafioso (arrestato il *OMISSIS* nell'operazione "*OMISSIS*". Nell'ambito di tale vicenda è stato condannato dal *OMISSIS* del *OMISSIS* alla pena della reclusione di anni 10 e

---

[54] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[55] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[56] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[57] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[58] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
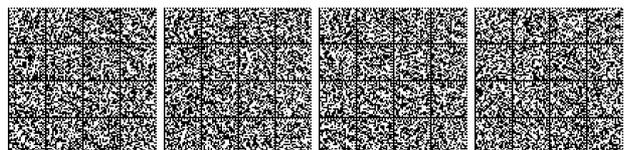
mesi 8 di reclusione, successivamente assolto, con sentenza del *OMISSIS* esecutiva il *OMISSIS*, dalla *OMISSIS*), violazioni alla disciplina sulle accise ed altre imposizioni indirette (*OMISSIS*); titolare dell'impresa "*OMISSIS*", già in *OMISSIS* poiché interessata nell'ambito dell'operazione "*OMISSIS*", confiscata dal *OMISSIS* – *OMISSIS* con decreto *OMISSIS* e *OMISSIS* del *OMISSIS*;

OMISSIS[59]già avvisato orale, segnalato in banca dati per associazione di tipo mafioso (*OMISSIS*), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (*OMISSIS*), furto, ricettazione (*OMISSIS*).

OMISSIS[60], già *OMISSIS*, risulta segnalato per oltraggio a pubblico ufficiale e abuso d'ufficio.

Lo stesso è coniugato con *OMISSIS* [61], cugina di *OMISSIS*[62], e *OMISSIS*[63], tratti in arresto *OMISSIS*, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso tra loro, coltivato, prodotto e detenuto, senza autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR 309/90, sostanza stupefacente del tipo marijuana, peraltro di ingente quantità, presso *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* è stato inoltre notato e/o controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali, anche di rilievo quali favoreggiamento ed associazione nella produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; detenzione abusiva di armi.

OMISSIS[64], già *OMISSIS*, è stato più volte notato e/o controllato con soggetti controindicati, tra i quali *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS*[65], tratto in arresto il *OMISSIS* in esecuzione a Ordine di custodia cautelare in carcere *OMISSIS* e *OMISSIS* emessa il *OMISSIS* dall'Ufficio *OMISSIS* del *OMISSIS* per i reati *di cui agli artt. 61, n. 2), 110 c.p., 2 e 4, commi 1 e 2 della legge L.895/1967, come modificati dagli artt. 10 e 12 L. 497/1974; artt. 110 c.p., 575, 577 c.p. I reati erano maturati in contrasti mafiosi, quale ritorsione* attuata dai *OMISSIS* a causa del grave ferimento patito da *OMISSIS* (genero di *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, per averne sposato *OMISSIS*[66].

Inoltre, *OMISSIS* è figlio di *OMISSIS*[67], *OMISSIS*, allo stato ristretto in regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis Ord. Penit. Catturato il *OMISSIS* in un nascondiglio realizzato nelle campagne del reggino, dopo circa dieci anni di latitanza.

OMISSIS, già *OMISSIS*, è stato controllato con soggetti controindicati.

---

[59] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[60] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[61] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[62] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[63] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[64] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[65] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[66] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[67] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
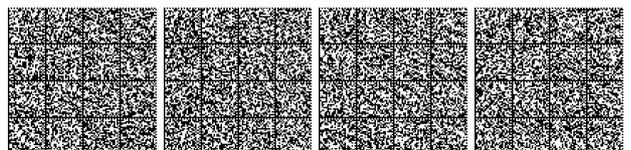
6. Tra i dipendenti dell'Ente, inoltre, sono risultati diversi soggetti gravati da pregiudizi penali e di Polizia o da vincoli, rapporti di parentela e frequentazioni con elementi della criminalità organizzata e comune:

OMISSIS [68], risulta segnalato per furto aggravato in concorso con *OMISSIS* cl. *OMISSIS* (*OMISSIS*).

Notato e/o controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali, tra l'altro per reati sugli stupefacenti; associazione per delinquere, falsità materiale e ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa;porto abusivo di armi e munizionamento e favoreggiamento personale.

OMISSIS[69], risulta segnalato per associazione per delinquere al fine di commettere truffe ai danni della Comunità Europea (*OMISSIS*) in concorso.

OMISSIS[70], risulta segnalato per furto (*OMISSIS*) e abuso d'ufficio in concorso, notato e/o controllato con soggetti controindicati, con pregiudizi per produzione e traffico di stupefacenti.

OMISSIS[71], risulta segnalato per violazione dei sigilli e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (2020), furto aggravato in concorso con *OMISSIS* cl.*OMISSIS* (*OMISSIS*).

OMISSIS [72]risulta segnalato per falsi in genere (*OMISSIS*) e abbandono del posto di lavoro (*OMISSIS*).

OMISSIS [73]risulta segnalato, in banca dati interforze, per corruzione (*OMISSIS*).

OMISSIS [74]risulta segnalato per truffa (*OMISSIS*) e ricettazione (*OMISSIS*) ed è stato notato e/o controllato con soggetti controindicati. Coniugato con *OMISSIS*[75], sorella di *OMISSIS*[76], tratto in arresto in flagranza di reato, il *OMISSIS*, poiché sorpreso a trasportare con un veicolo noleggiato *OMISSIS*di *OMISSIS*. La stessa è nipote di *OMISSIS*[77], sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3, segnalato in banca dati per usura (il *OMISSIS*condannato alla pena della reclusione di anni 6 e mesi 5), inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale, estorsione aggravata dalle modalità mafiose, associazione di tipo mafioso, rapina e furto, nonché coniugato con *OMISSIS*[78], sorella di *OMISSIS*[79], detto "*OMISSIS*",

---

[68]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[69]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[70]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[71]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[72]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[73] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[74] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[75] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[76]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[77] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[78] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[79] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
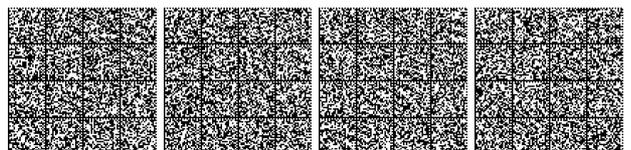
attualmente detenuto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, elemento di spicco della famiglia "*OMISSIS*", operante in Gioia Tauro.

OMISSIS è cugina di:

- *OMISSIS*[80], suocero di *OMISSIS*, classe *OMISSIS*, "*OMISSIS*";
- *OMISSIS* [81], segnalato in banca dati interforze per usura (il *OMISSIS* condannato alla pena della reclusione di anni 8 e mesi 4), omicidio, porto abusivo e detenzione di armi e gioco d'azzardo;
- *OMISSIS*[82], moglie del dipendente *OMISSIS*.

OMISSIS [83]risulta segnalato per contrabbando nel movimento di merci; reati contro la protezione della fauna selvatica; favoreggiamento personale (*OMISSIS*).

OMISSIS [84], è cognato[85] di *OMISSIS* [86], segnalato in banca dati interforze per tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, danneggiamento e furto aggravato. Notato e/o controllato con soggetto controindicato.

OMISSIS[87]segnalato per peculato e truffa (*OMISSIS*) e falsità materiale ed ideologica (*OMISSIS*).

OMISSIS[88]è fratello di *OMISSIS* [89], già sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3; arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare n. *OMISSIS* e n. *OMISSIS* (operazione di polizia "*OMISSIS*") del locale Tribunale, per associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991; destinatario, in qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa, del certificato antimafia interdittivo n. *OMISSIS* emesso il *OMISSIS* dalla *OMISSIS*; segnalato, in banca dati interforze, per distruzione o deturpazione di bellezze naturali, subappalto non autorizzato, associazione per delinquere e ricettazione.

OMISSIS [90], risulta segnalato per omissione di atti d'Ufficio (*OMISSIS* e *OMISSIS*), peculato e abuso d'Ufficio (*OMISSIS*).

OMISSIS [91] risulta segnalato per favoreggiamento (*OMISSIS*), falsi in genere (*OMISSIS*) e associazione di tipo mafioso (*OMISSIS*) per essersi associato, unitamente a *OMISSIS* cl.*OMISSIS*, *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* cl. *OMISSIS*. *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, *OMISSIS* cl. *OMISSIS* e *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, al

---

[80] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[81] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[82] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[83] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[84] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[85] Poiché fratello della moglie, *OMISSIS*, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[86] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[87] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[88] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[89] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[90] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[91] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

fine di commettere più delitti e, nello specifico, attraverso una serie di false attestazioni, certificazioni ed autorizzazioni in quanto impiegato comunale. Notato e/o controllato con soggetto controindicato.

OMISSIS [92]risulta segnalato per falsità ideologica e abuso d'Ufficio (*OMISSIS*).

OMISSIS [93], risulta segnalato per ricettazione (*OMISSIS* e *OMISSIS*), truffa (*OMISSIS*), ricettazione, reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione.

OMISSIS [94]risulta segnalato per abbandono del posto di lavoro (*OMISSIS*).È suocero di *OMISSIS* [95], quest'ultimo, già avvisato orale, risulta segnalato, in banca dati interforze, per falsi in genere, furto, porto abusivo e detenzione di armi, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, produzione e traffico di stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, truffa e usurpazione.

OMISSIS[96], risulta segnalato per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di rapine, estorsione, inserito nella consorteria mafiosa dei *OMISSIS* della piana di Gioia Tauro (1994). È fratello di *OMISSIS* cl. *OMISSIS*, ovvero la madre della già citata *OMISSIS* cl. *OMISSIS*. Notato e/o controllato con soggetto controindicato.

OMISSIS [97], risulta segnalato in banca dati interforze per ricettazione (*OMISSIS*). Lo stesso è fratello di *OMISSIS* cl. *OMISSIS* e marito di *OMISSIS* [98], zia acquisita di *OMISSIS*, cl. *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*".

OMISSIS [99], segnalato per associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica(*OMISSIS*).

OMISSIS [100], è coniugata con *OMISSIS* [101], gravato da segnalazioni per furto (*OMISSIS*), minaccia (*OMISSIS*), tentata estorsione (*OMISSIS*), ricettazione (*OMISSIS*), associazione per delinquere e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*OMISSIS* e *OMISSIS*), malversazione a danno dello stato (*OMISSIS*), porto di armi od oggetti atti ad offendere (*OMISSIS*) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità in documenti informatici, riciclaggio e truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche (*OMISSIS*).

OMISSIS[102]risulta segnalato per tentata truffa e falsità in scrittura privata(*OMISSIS*).

---

[92] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[93] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[94] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[95] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[96] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[97] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[98] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[99] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[100] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[101] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[102] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.

OMISSIS[103]risulta segnalato per favoreggiamento (*OMISSIS*), rissa (*OMISSIS*), porto e detenzione abusivo di armi (*OMISSIS*), abbandono del posto di lavoro (*OMISSIS*), peculato.

OMISSIS cl. '*OMISSIS*, risulta segnalato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (*OMISSIS*), violazioni delle prescrizioni dell'obbligo di dimora (*OMISSIS*), falsità ideologica (*OMISSIS*), violazioni delle prescrizioni della libertà vigilata cui era sottoposto (*OMISSIS*) (*fonte OMISSIS.: falsi in genere, ricettazione, usura, riciclaggio e associazione di tipo mafioso - OMISSIS*) peculato e abbandono del posto di lavoro e truffa (*OMISSIS*). Notato e/o controllato con soggetti controindicati, uno dei quali inserito nella consorteria mafiosa dei *OMISSIS* della piana di Gioia Tauro (*OMISSIS*).

OMISSIS[104] è figlio di *OMISSIS*[105], cugina di *OMISSIS* [106], coniugata con *OMISSIS* [107],capo indiscusso e carismatico dell'omonima consorteria, subito dopo l'arresto del cugino *OMISSIS* cl. *OMISSIS*. Per quasi *OMISSIS* inserito nell'elenco dei trenta latitanti più pericolosi, ricercato fin dal *OMISSIS* per gravi reati di mafia, veniva tratto in arresto il *OMISSIS*, detenuto in carcere.

Uno zio di *OMISSIS* (cl. *OMISSIS*) è *OMISSIS* [108]. Un nipote, l'omonimo *OMISSIS* [109], deceduto, era gravato da vari pregiudizi. Un fratello di *OMISSIS* cl. 54, è *OMISSIS* [110], a cui carico figurano pregiudizi in materia di illegalità e irregolarità dei lavoratori stranieri. *OMISSIS*, cl. *OMISSIS*, è stato amministratore unico della società "*OMISSIS*" s.r.l., destinataria di certificato interdittivo antimafia emesso dalla *OMISSIS* l'*OMISSIS*.

Vi sono anche altre professionalità, all'interno della *OMISSIS* – *OMISSIS*, assunte con il *OMISSIS* - *OMISSIS*, nei cui confronti risultano i seguenti pregiudizi penali e di Polizia, e vincoli, rapporti di parentela e frequentazioni con elementi della criminalità organizzata e comune.

OMISSIS [111], a cui carico figura una frequentazione con *OMISSIS* [112], segnalato in banca dati interforze per riciclaggio; vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Arma; molestia o disturbo alle persone; ricettazione; resistenza a un Pubblico Ufficiale; rapina; minaccia nei confronti di un ausiliario del

[103] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[104] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[105] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[106] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[107]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[108] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[109] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[110]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[111] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[112] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
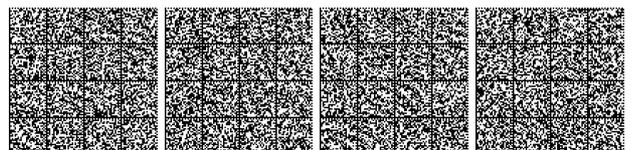
traffico. Il padre di quest'ultimo, *OMISSIS* [113], risulta gravato da precedenti per furto; fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti; ricettazione; truffa; riciclaggio; occultamento o distruzione di documenti contabili; violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale; falsità in scrittura privata; falsità in testamento olografo; rissa. Dagli atti emerge che la figlia *OMISSIS* [114] (sorella di *OMISSIS*) è stata fidanzata con *OMISSIS* [115], ex sorvegliato speciale di P.S., imputato del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, illecito profitto in associazione mafiosa, omicidio volontario tentato, estorsione, armi clandestine, nell'ambito dell'operazione di Polizia denominata "*OMISSIS*" condotta dalla *OMISSIS* di *OMISSIS* nell'anno *OMISSIS*.

OMISSIS è sorella di *OMISSIS*[116], sottoposto a detenzione domiciliare per violazione delle leggi sugli stupefacenti, art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90; già gravato da altri precedenti penali per il reato di ricettazione; estorsione; evasione; truffa in concorso; furto aggravato; invasione di terreni o edifici.

È altresì sorella di *OMISSIS* [117] gravato del reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente nell'ambito della operazione convenzionalmente denominata "*OMISSIS*" n. *OMISSIS* *OMISSIS*- *OMISSIS*, n. *OMISSIS* e *OMISSIS* - *OMISSIS*, emessa dal *OMISSIS* di *OMISSIS*. Tratto in arresto su Mandato di Cattura Europeo il *OMISSIS*, *OMISSIS* veniva indagato in particolare quale partecipe preposto all'approvvigionamento della sostanza stupefacente, al cofinanziamento degli acquisti della medesima, al procacciamento di telefoni con sistemi operativi di difficile intercettazione da distribuire ai sodali per i loro contatti, nonché quale addetto alla commercializzazione della sostanza stupefacente nella disponibilità del sodalizio, con particolare riferimento alla marijuana.

OMISSIS[118]figlia del *OMISSIS*[119] gravato, tra l'altro, di precedenti per falsità in scrittura privata, associazione a delinquere finalizzata a truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

OMISSIS[120]è esente da precedenti di Polizia in banca dati interforze. I fratelli *OMISSIS*[121] e *OMISSIS*[122] si sono resi responsabili di danneggiamento seguito da incendio di autovettura in danno di un *OMISSIS* in servizio presso il *OMISSIS*. nell'anno *OMISSIS*.

---

[113] Nato a *OMISSIS* (*OMISSIS*) il *OMISSIS*.
[114] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[115]*OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", nato a *OMISSIS*, il *OMISSIS*.
[116] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[117] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[118] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[119] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[120] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[121]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[122]Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
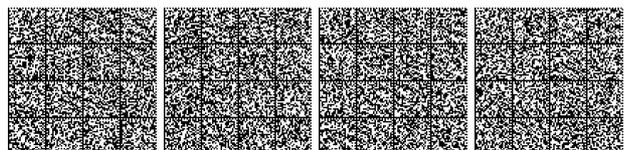
OMISSIS [123]risulta segnalato in banca dati interforze per un reato, commesso in *OMISSIS* nell'anno *OMISSIS*, in violazione della legge sugli stupefacenti, art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, ai fini di spaccio; nonché di furto sempre accertato in *OMISSIS* nell'anno *OMISSIS*.

7. L'attività di accesso svolta dalla Commissione ha disvelato una situazione precaria e fortemente vulnerabile a possibili condizionamenti o infiltrazioni, evidenziando in particolare alcune problematiche che di seguito si riportano.

È stata effettuata una ricognizione circa l'impiego dei n. 51 beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune di Rosarno, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*".

Sono state segnalate, in particolare, criticità per beni in stato di abbandono (in grave stato di degrado, in parte adibiti a discarica di rifiuti) o occupati abusivamente; assegnati per la realizzazione di progetti ancora non avviati a distanza di anni; con procedure di valutazione per l'assegnazione non concluse; un bene adibito a sede della Polizia Municipale, presenta una distribuzione interna differente rispetto al progetto e necessita della variazione catastale per demolizione e ricostruzione dei vecchi fabbricati e costruzione del nuovo immobile.

Altra vicenda evidenziata dalla Commissione di accesso concerne l'espletamento di due procedure concorsuali per l'assunzione di personale, nelle quali ognuno dei soggetti risultati vincitori in una procedura ha svolto il ruolo di Presidente della Commissione nell'altra, non garantendo la necessaria imparzialità nello svolgimento della selezione.

Si tratta, in particolare, del concorso per *OMISSIS*, la cui Commissione è stata presieduta *OMISSIS* e che ha visto quale vincitore il *OMISSIS*, e del concorso per *OMISSIS*, la cui Commissione è stata presieduta dal *OMISSIS* e che ha visto quale vincitore *OMISSIS*.

Dalle audizioni svolte dalla Commissione, peraltro, è emerso come il *OMISSIS* avesse chiesto ad altro funzionario (che rifiutò) di presiedere la Commissione del concorso nel quale è poi risultato vincitore.

Ancora, la Commissione ha rilevato una situazione contrastante con i criteri di trasparenza e buona amministrazione che devono improntare l'azione dell'Ente locale, rappresentata dall'affidamento al *OMISSIS* del *OMISSIS*, tale *OMISSIS*, dell'uso esclusivo delle *password* di accesso ai sistemi di protocollo.

Ciò poteva evidentemente consentire una sorta di esame preventivo della corrispondenza indirizzata all'Ente, con conseguente possibilità di filtraggio e selezione delle comunicazioni da parte di un soggetto di fiducia dell'Organo Politico.

---

[123] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
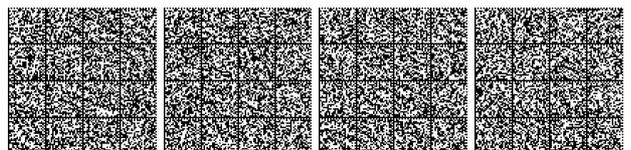
8. Tra le vicende oggetto di approfondimento, vi è poi quella relativa alla *OMISSIS*, gestita fino al *OMISSIS* da una ditta individuale destinataria di una interdittiva antimafia, successivamente sospesa dal *OMISSIS* - *OMISSIS*, cui è subentrata altra dittacostituita dai figli dellaprecedente titolare, *OMISSIS* [124], che risulta avere diverse parentele e rapporti con soggetti con precedenti penali o facenti parte della criminalità organizzata, anche delle cosche *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Come emerso dagli approfondimenti svolti dalla Commissione, il padre di *OMISSIS*, *OMISSIS*[125], già sorvegliato speciale di P.S., è pluripregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, truffa, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, truffa e falsi in genere, ricettazione, falsità materiale e ideologica commessa dal privato, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità Giudiziaria, ricettazione. Lo stesso è ritenuto per parentela contiguo alla cosca di 'ndrangheta "*OMISSIS*".

Il coniuge convivente della *OMISSIS* [126], annovera pregiudizi per porto abusivo di armi; estorsione tentata.

Una zia di *OMISSIS*, *OMISSIS* [127], è coniugata con *OMISSIS* [128], alias "*OMISSIS*", già diffidato e sorvegliato di P.S., gravato tra l'altro da precedenti penali per inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di p.s., violazione delle disposizioni contro la mafia e delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, nonché elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.

Un'altra zia, *OMISSIS* [129], è stata coniugata con il d *OMISSIS* [130], detto "*OMISSIS*", già diffidato e sorvegliato speciale di P.S., con pregiudizi per associazione di tipo mafioso ed altro.

Una cugina di *OMISSIS*, *OMISSIS* [131], è compagna del boss *OMISSIS* [132], in atto sottoposto al regime detentivo speciale ex art. 41 bis c. II O.P., pluripregiudicato per una serie di gravissimi reati.

OMISSIS è sorella di:

- *OMISSIS* [133],già avvisato orale e sorvegliato speciale di P.S., segnalato in banca dati per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti; violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di P.S.; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione e traffico; ricettazione;

---

[124] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[125] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[126] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[127] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[128] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[129] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[130] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[131] Nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[132] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[133] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
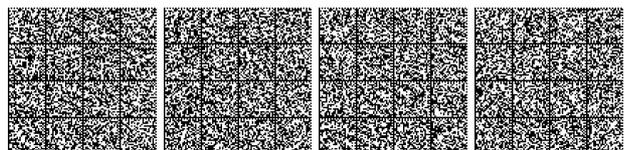
OMISSIS [134], già avvisato orale, segnalato in banca dati per furto; possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; ricettazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;
OMISSIS [135], già avvisato orale, segnalato in banca dati, dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, per rapina, furto, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. *OMISSIS* è stato per diversi anni alle dipendenze della "*OMISSIS*".

Nel gennaio *OMISSIS* risulta prodotta una richiesta di rilascio di certificazione di agibilità in relazione alla citata attività commerciale, che nella perizia giurata sottoscritta il *OMISSIS* dal *OMISSIS*, tecnico di parte della ditta in argomento, riportava la data di realizzazione della struttura ad epoca antecedente al *OMISSIS*. Tale dato consentiva alla committenza, in effetti, di realizzare e probabilmente ristrutturare l'immobile esistente, senza dover rispettare una serie di vincoli di carattere urbanistico (della sovrintendenza ai beni culturali o di carattere sismico, o addirittura di carattere urbanistico).

Ebbene, consultando l'applicativo Google Earth, è stato evidenziato che la struttura ove insiste l'attività di ristorazione, sino al *OMISSIS* non era stata ancora edificata.

Appare non rispondente ai doveri d'ufficio la condotta del responsabile *OMISSIS*, *OMISSIS*, che avrebbe comunque rilasciato un certificato di agibilità *sic et simpliciter*, senza probabilmente verificare in maniera adeguata l'esistenza dei requisiti, fatto questo che in un contesto territoriale quale quello rosarnese, dove è ancora più importante l'affermazione ed il rispetto delle regole, assume particolare rilevanza.

La Commissione ha inoltre evidenziato che la *OMISSIS* di *OMISSIS*, tra gli anni *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, è stata affidataria temporaneamente di servizio per la refezione scolastica per un importo complessivo di € 55.034,00 relativi a n. 8 mandati di pagamento per l'anno *OMISSIS*. Mentre per l'anno *OMISSIS* l'importo complessivo è stato di € 77.135,46 relativi a n. 7 mandati di pagamento, licenziati su determina della *OMISSIS*.

9. Nell'ambito dell'attività posta in essere *OMISSIS*, sono state riscontrate alcune criticità concernenti la *OMISSIS* di *OMISSIS*.

Secondo quanto riferito in sede di audizione, il Comune era stato destinatario di un accreditamento di somme per l'adeguamento sismico (circa 800.000 €).

A causa di un errore progettuale, delle lavorazioni inserite negli elaborati tecnico-strutturali non venivano riportate negli elaborati economici, rendendo necessario, non potendo proseguire le attività lavorative, adottare ex art. 106 D. Lgsn. 50/2016 una perizia di variante in aumento pari alla somma di €. *OMISSIS*

---

[134] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[135] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
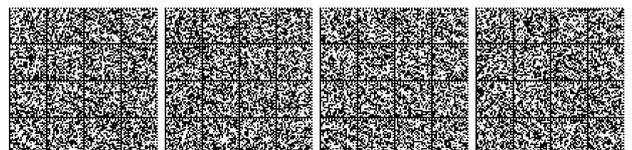
comprensiva degli oneri per la sicurezza, di poco superiore al 10%, proposta *OMISSIS*, ed approvata con delibera di Giunta *OMISSIS* del *OMISSIS*.

Il progetto definitivo ed esecutivo risultava redatto *OMISSIS* e *OMISSIS*, poco prima che quest'ultimo venisse nominato *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Successivamente, il Comune risultò destinatario di altro finanziamento (*OMISSIS* €), da parte del Ministero dell'Istruzione, da utilizzare per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico *OMISSIS*, in condizioni di sicurezza in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, *OMISSIS*, avviava quindi un'indagine di mercato finalizzata alla verifica della disponibilità di immobili aventi caratteristiche tali da poter soddisfare le esigenze dell'Ente e sufficientemente grandi da garantire di accogliere tutti i discenti.

Tale procedura, tuttavia, avvenne senza alcuna pubblicità, in quanto *OMISSIS* optò per l'individuazione diretta del contraente, scegliendo un fabbricato che era già stato utilizzato negli anni precedenti quale sede distaccata del *OMISSIS*, di proprietà del sig. *OMISSIS*[136] e gestito dalla società "*OMISSIS*"[137].

Essendo l'importo dell'affidamento pari ad €. *OMISSIS* per ogni singolo trimestre, il Responsabile poteva procedere *motu proprio*.

Viene comunque evidenziato come lo stesso stabilì direttamente anche la congruità del prezzo, asserendo che lo si deduceva dal fatto che era il medesimo importo del canone che in passato veniva corrisposto per l'affitto *OMISSIS*.

OMISSIS, infine, avrebbe evitato di effettuare controlli in merito all'agibilità, sostenendo che non fossero necessari perché non vi era alcuna criticità.

L'immobile, in ogni caso, risulta accatastato per uso ufficio e non sono stati prodotti documenti che attestino il cambio di destinazione.

Altra procedura valutata dalla Commissione di accesso, è quella relativa ai lavori di riqualificazione di *OMISSIS*.

Il progetto (*OMISSIS* €), redatto *OMISSIS* (nominata anche *OMISSIS* e *OMISSIS*), è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

Veniva quindi indetta, con determinazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, la procedura di gara mediante richiesta d'offerta sul portale elettronico della pubblica amministrazione Me.P.A. per l'affidamento dei lavori, nonché veniva approvato il quadro economico dell'intervento, per una somma di €. *OMISSIS*.

La gara veniva aggiudicata alla ditta individuale del *OMISSIS*[138], che aveva offerto un ribasso del *OMISSIS* %.

---

[136] Nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, deceduto.

[137] Con sede in *OMISSIS* – *OMISSIS* – *OMISSIS*, il cui legale rappresentante pro-tempore è *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*.
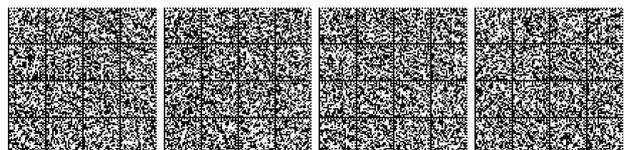
Successivamente, veniva prevista una variante in corso d'opera pari alla percentuale del *OMISSIS* %, legata all'incremento di alcune voci di spesa.

Come emerso in sede di audizione, al termine dei lavori sarebbe stata proposta una perizia di variante del *OMISSIS* %, nonostante il limite normativo del 10%.

Non potendo approvare tale variante, *OMISSIS* provvedeva quindi a chiudere i lavori con una perizia sotto il limite del *OMISSIS* %, attivando immediatamente dopo un'altra procedura per il completamento dell'opera, con affidamento diretto alla stessa ditta che aveva effettuato i primi lavori (la predetta *OMISSIS*).

La Commissione ha rilevato come non possa escludersi che i lavori di completamento dell'opera fossero stati realizzati, in realtà, già con il primo intervento.

10. Ancora, la Commissione ha verificato come il *OMISSIS*, *OMISSIS*, abbia presentato domanda di trasferimento dellaresidenza nel Comune di Rosarno, dichiarando di abitare *OMISSIS*.

La pratica, tuttavia, venne valutata carente dalla *OMISSIS*, con particolare riferimento al titolo alloggiativo. Personale della *OMISSIS* effettuò anche un sopralluogo, rinviando al riguardo alla dichiarazione sostitutiva prodotta dal *OMISSIS*.

Alla richiesta di integrazione documentale per il suddetto titolo fece seguito una richiesta di accesso agli atti da parte del *OMISSIS*.

Anche la richiesta di utili elementi rivolta *OMISSIS* non ebbe esito positivo, atteso che venne trasmesso solo il decreto di assegnazione dell'immobile, confiscato alla criminalità organizzata.

Come accertato, l'immobile in effetti risulta individuato catastalmente solo per "*uso ufficio*".

La Commissione ha rilevato che alla nota con la quale il *OMISSIS* ha comunicato formale rinuncia al trasferimento della residenza fosse stata acclusa anche altra nota, in parte oscurata, da cui si evinceva che *OMISSIS*, già dal *OMISSIS*, aveva concesso al *OMISSIS* un nulla-osta a ricavare un *OMISSIS* all'interno del *OMISSIS*.

Per quanto concerne l'attività *OMISSIS* relativa a appalti, lavori e forniture, è stato rilevato che il Comune di Rosarno si avvaleva del *OMISSIS* per le prestazioni di lavori, indipendentemente dall'importo, mentre per l'acquisizione di beni e servizi non si escludeva il ricorso al libero mercato, mediante affidamento diretto ad operatori economici individuati.

Per le *OMISSIS* è sempre stato fatto ricorso a ditte *OMISSIS*, non sempre seguendo le procedure previste dalla normativa vigente, con affidamenti *OMISSIS* e successiva adozione *OMISSIS* per il riconoscimento *OMISSIS*.

Non risulta istituito un "*OMISSIS*" che potesse garantire una rotazione e trasparenza nell'affidamento degli incarichi.

Anche nel caso di *OMISSIS*, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure veniva effettuata *OMISSIS*, con una prima selezione attuata con l'applicazione di un filtro per categoria di lavori e sede delle ditte.

La stessa, inoltre, ha recentemente limitato il ricorso alla *OMISSIS* con la *OMISSIS* per importi superiori a *OMISSIS*, ritenendo prioritario abbreviare i tempi di espletamento delle gare.

In sede di audizione, è stato evidenziato come non sempre all'aggiudicazione tramite procedure negoziate su *OMISSIS* o *OMISSIS*, hanno fatto seguito i necessari controlli sulla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, in quanto si faceva riferimento solo all'autocertificazione prodotta *OMISSIS*, senza effettuare alcuna verifica a campione.

Con specifico riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel periodo dell'Amministrazione *OMISSIS* è stato segnalato un eccessivo ricorso a brevi proroghe della durata di uno o due mesi ciascuna, con due gare europee andate deserte.

L'esame degli atti ha rilevato il coinvolgimento di alcune ditte nei cui confronti sono emerse risultanze informative.

Altra vicenda significativa, relativa ad un appalto (€ *OMISSIS*), ha riguardato i lavori per la "*Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane della città di Rosarno*", intervento finanziato dalla Regione Calabria in modo integrato sul POR FERS 2007/2013.

La Commissione ha evidenziato, al riguardo, che *OMISSIS* ha escluso sia di poter collaudare i lavori appaltati perché non completati, sia di poterne attestare la collaudabilità con prescrizioni, atteso che vi sono diverse opere essenziali non funzionali, che rendono non abitabili le unità immobiliari realizzate.

OMISSIS ha ravvisato, per opere, lavori, forniture e prestazioni, la mancata corrispondenza alle prescrizioni contrattuali e la mancata esecuzione a regola d'arte.

Vi è, poi, una criticità rilevante attinente alla previsione di una perizia di variante, asseritamente necessaria per ripristinare un muro di sostegno danneggiato durante l'intervento su una struttura ad esso vicina, e sopperire alla mancata idoneità del materiale da rimpiegare per il riempimento di un vecchio telaio di base, che secondo *OMISSIS* sarebbe in realtà da escludere perché l'appalto era "*a corpo*", ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti e degli articoli 43 comma 6 e 119 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010.

L'importo contrattuale, dunque, era da considerarsi fisso ed invariabile, senza che potesse essere riconosciuto alcun rilievo ad una successiva verificazione sulla misura, o sul valore, attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Ciò in quanto il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori "*a corpo*" comprende ogni spesa occorrente al fine di consegnare l'opera conforme alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
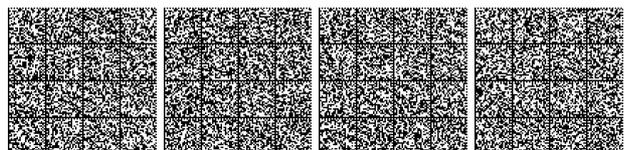
Per quanto riguarda, in particolare, il muro danneggiato, *OMISSIS* ha rilevato che *OMISSIS* aveva l'obbligo di rispristinare le opere, sostenendone i relativi costi e non prevedendo nuovi oneri da parte della *OMISSIS*. Qualora non avesse provveduto, i costi avrebbero dovuto essere coperti con la riscossione della *OMISSIS* che, in realtà, non risultava mai presentata.

Analogamente, secondo *OMISSIS*, occorreva procedere con riferimento all'utilizzo del materiale di rimpiego per il riempimento del telaio di base, atteso che la scelta dello stesso era stata fatta nel progetto, ovvero una scelta legata all'offerta dell'operatore economico in sede di gara.

OMISSIS ha esaminato anche gli atti e le procedure relative al conferimento degli incarichi di *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* (in relazione a tali ultimi tre, in particolare, si rinvia a quanto riportato sopra, in merito all'intervento dello *OMISSIS* nell'indirizzare la presentazione delle offerte). Al riguardo, ha rilevato che il professionista incaricato dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – settore controlli POR (FESR, FSE) della Regione Calabria, in sede di controllo definitivo di primo livello, ha segnalato che sui servizi di ingegneria sopra richiamati è stata effettuata una rettifica finanziaria del *OMISSIS* % per l'importo eccedente gli €. *OMISSIS*.

OMISSIS, n.q. di *OMISSIS*, in merito alle procedure degli affidamenti degli incarichi di direzione lavori ha affermato che *"a garanzia del controllo sulle lavorazioni, è stato dato incarico professionale per completare OMISSIS con un direttore operativo e un ispettore di cantiere da affiancare alla OMISSIS, fortemente voluto dall'Amministrazione, e la nomina è stata con essa concordata"*.

11. Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e illustrati nella relazione, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Il contesto del Comune di Rosarno è caratterizzato dalla pervasiva presenza della *'ndrangheta*, con alcune delle famiglie più note (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*), la cui operatività si è ormai estesa a livello nazionale ed oltre e risulta comprovata dalle numerose operazioni di polizia susseguitesi negli ultimi anni.

Da ultimo, l'operazione "*OMISSIS*" ha fatto emergere in maniera chiara, alla luce di una corposa attività di indagine corroborata da intercettazioni, dichiarazioni e riscontri, l'interesse di esponenti della criminalità locale rispetto all'esito delle elezioni e l'accordo raggiunto con alcuni candidati.

Nell'Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari Personali N *OMISSIS* - *OMISSIS* - *OMISSIS* in data *OMISSIS* del *OMISSIS* - *OMISSIS* (*OMISSIS*), sono state formulate precise valutazioni in ordine allo svolgimento delle elezioni, sulla base di elementi di assoluta pregnanza.
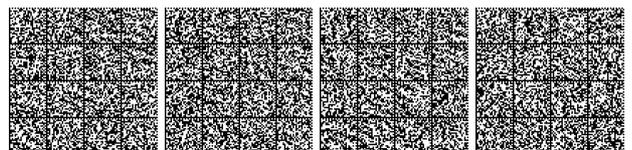
Come sottolineato dalla Commissione, il quadro complessivo fornisce elementi inequivocabili circa i rapporti intercorrenti tra il *OMISSIS*, *OMISSIS*, i Consiglieri *OMISSIS* e *OMISSIS*, con noti esponenti della criminalità organizzata locale.

La partecipazione degli appartenenti alla famiglia *OMISSIS* alla campagna elettorale è stata attiva ed organica in tutti i momenti che caratterizzano le elezioni, interessando il procacciamento dei voti, la composizione della lista, la stesura del programma, la scelta del simbolo, la predisposizione dei discorsi, le valutazioni in ordine alle quote *rosa*.

È stato altresì evidenziato come l'allontanamento del *OMISSIS* da questi sostenitori, all'indomani delle elezioni, sia stato in realtà meramente formale e estremamente limitato nel tempo.

Di contro, sono emersi in sede di indagine diversi elementi volti a rafforzare l'ipotesi che tale rapporto sia proseguito nel tempo, e che vi siano state scelte dell'Amministrazione che hanno oggettivamente favorito interessi dei *OMISSIS* e di persone a loro vicine.

La Commissione, inoltre, ha riscontrato come numerosi componenti dell'Amministrazione e diversi dipendenti dell'Ente abbiano precedenti e risultino avere parentele o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata.

Le singole vicende oggetto di approfondimento appaiono significative sia delle possibili influenze esercitate dalla criminalità organizzata, sia di una gestione della *res publica* non improntata ai principi di buona amministrazione ed imparzialità.

In questo quadro, si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio ed in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Gli elementi contenuti nella relazione della Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denotano dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente e, soprattutto, una legalità "*debole*", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi di un condizionamento- suffragato dagli esiti della operazione "*OMISSIS*" - o, quanto meno, di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto ai contesti mafiosi innanzi descritti.

Una siffatta situazione non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Rosarno capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
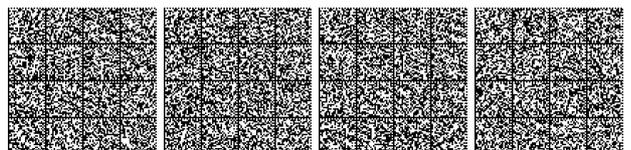
Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è quindi necessario porre in atto, soprattutto in un territorio così pesantemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Rosarno è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso questa Prefettura il 2 agosto 2021, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, Direzione Distrettuale Antimafia e del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

In tale sede il Consesso ha concordato circa l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura dissolutoria ex art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Rosarno e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

21A05668

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2021.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020 per i contribuenti che intendono usufruire del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto legge n. 73 del 2021 (decreto «Sostegni *bis*»).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale è stato introdotto, con finalità perequative, un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;

Visto, in particolare, il comma 24 del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale è stato previsto che l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all'esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte;

Considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus COVID-19;

Considerato che un differimento del termine previsto dall'art. 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali non comporta alcun onere erariale, poiché non incide sui termini di versamento delle imposte;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

1. Il termine del 10 settembre 2021 di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 30 settembre 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2267

21A05793

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, l'art. 24 e l'art. 29, comma 1;

Considerato che il giorno 14 agosto 2021 il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.2;

Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato vittime, numerosi feriti, dispersi, l'evacua-

zione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonché crolli e ingenti danni ad edifici pubblici e privati con l'interruzione dei servizi essenziali;
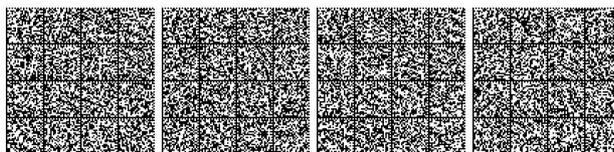
Tenuto conto che per detta situazione persiste la necessità di procedere all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi;

Vista la richiesta del 16 agosto 2021 formulata dal Governo della Repubblica di Haiti, volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento;

Vista la nota del 31 agosto 2021 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale si chiede di attivare le procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della Repubblica di Haiti.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A05646

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo Stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con cui lo stanziamento di risorse, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, è stato integrato di euro 84.047.295,59 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista la decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione europea con cui è stato concesso all'Italia un contributo, pari ad euro 211.707.982, a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, per «finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
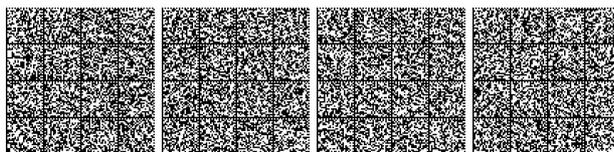
Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 2 e del 16 luglio 2021 con le quali il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delie misure urgenti relative alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e ha attestato che a seguito dell'approvazione dei piani previsti dalla citata ordinanza n. 616 del 2019 residuano disponibilità finanziarie a valere sullo stanziamento di cui alle suddette delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616 è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri:
DRAGHI

21A05647

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni di Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, sedicesima e diciassettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.883 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 2019, 24 febbraio, 24 aprile, 25 maggio, 27 luglio e 24 settembre 2020, nonché 25 marzo e 26 maggio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40% con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 settembre 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della diciassettesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 settembre 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A05736

DECRETO 24 settembre 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.883 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 27 luglio e 25 agosto 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 29 luglio 2021 e scadenza 30 gennaio 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 settembre 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi in applicazione delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».
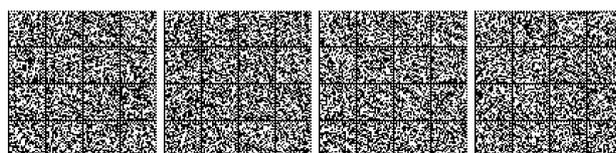
L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 settembre 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A05737

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2021.

Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che «il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma 2»;

Visto l'art. 41, comma 2, lettera c-*bis*), punto 2) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014, introdotto dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale stabilisce che, all'onere derivante dall'attuazione dell'art. 37, comma 1, si provvede con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare, per l'80%, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità del trattamento;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che istituisce, all'interno del Piano sanitario nazionale, un programma di ricerca sanitaria, adottato dal Ministro della salute, articolato in ricerca corrente e ricerca finalizzata;

Considerato che la ricerca corrente è attuata nell'ambito degli indirizzi del programma sanitario nazionale, approvati dal Ministro della salute, tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali;

Considerato che la ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale, attraverso progetti di ricerca, approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
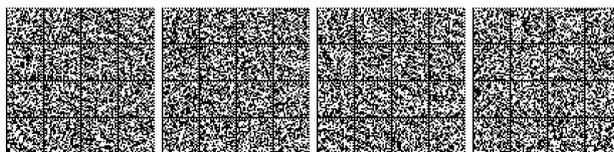
Ritenuto di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera c-*bis*), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014, gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università che hanno preso parte alla realizzazione di progetti di ricerca, finalizzata e corrente, concernenti le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014, che prevedono procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale, approvati dal Ministero della salute nell'ambito dell'attività di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Considerato che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, sono stati approvati 12 progetti di ricerca, corrente e finalizzata, rivolti alla ricerca e allo sviluppo di metodi alternativi all'utilizzo di animali, alla cui realizzazione hanno partecipato 15 tra istituti zooprofilattici sperimentali, enti pubblici di ricerca e università;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e criterio di individuazione degli enti

1. Il presente decreto individua gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università (di seguito denominati brevemente «Enti») a cui destinare, per l'anno 2021, i fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera c-*bis*), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono individuati quali destinatari dei fondi, gli Enti che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, hanno presentato, o hanno preso parte quali unità operative, ad almeno un progetto di ricerca, corrente o finalizzata, rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014 ed approvato dal Ministero della salute nell'ambito dell'attività di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, che prevede procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale.

Art. 2.

Enti destinatari dei fondi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono individuati, quali destinatari dei fondi previsti all'art. 41, comma 2, lettera c-*bis*), punto 2) del decreto legislativo n. 26 del 2014, iscritti al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, i seguenti enti:

1. Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;

2. Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

3. Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

4. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

5. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

6. Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

7. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

8. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

9. Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

10. Università di Pisa;

11. Università degli studi di Genova;

12. Università degli studi di Palermo;

13. Università degli studi di Sassari;

14. Istituto superiore di sanità;

15. Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Assegnazione ed impiego delle risorse

1. Le risorse previste, stanziate sul capitolo 5124, p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, che, per l'anno 2021, ammontano a euro 1.600.000, sono assegnate in parti uguali, con successivo decreto del Ministero della salute, agli enti di cui all'art. 2, e devono essere impiegate per svolgere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodi sostitutivi al modello animale.

2. Entro sei mesi dall'assegnazione dei fondi di cui al presente decreto, gli enti trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - ufficio 6 - una relazione illustrativa del progetto intrapreso.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'università e della ricerca
MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2508

21A05658
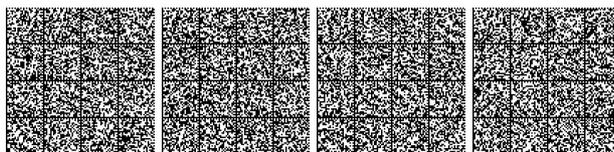
ORDINANZA 23 settembre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «III Conferenza Italia-Africa», «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» e «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2021, n. 150;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;
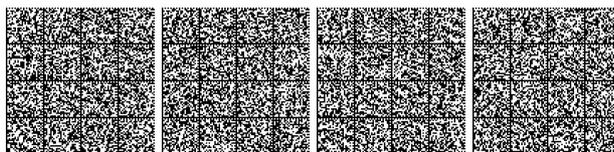
Vista la nota prot. n. 121597 del 3 settembre 2021, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in vista dello svolgimento degli eventi denominati «III Conferenza Italia-Africa» e «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi», in programma a Roma nelle date, rispettivamente, del 7 e 8 ottobre 2021 e del 25 e 26 ottobre 2021, ha chiesto di estendere a detti eventi il protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», allegato alla sopra citata ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021;

Vista la nota acquisita con prot. GAB n. 16936 del 20 settembre 2021, con la quale i vice Segretari Generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in vista della «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20» e della «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)», in programma, rispettivamente, presso il Senato della Repubblica nelle date del 7 e 8 ottobre 2021 e presso la Camera dei deputati nelle date dell'8 e 9 ottobre 2021, hanno richiesto, in relazione all'esigenza di accogliere anche delegazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di valutare la possibilità che sia prevista, per i soggetti interessati, una deroga all'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario, anche in considerazione del protocollo sanitario predisposto;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente, in considerazione della rilevanza internazionale dei predetti eventi, prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, nuove disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate ai medesimi eventi;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli eventi denominati «III Conferenza Italia - Africa» e «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», in programma a Roma nelle date del 7 e 8 ottobre 2021, e «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» in programma a Roma nelle date del 25 e 26 ottobre 2021, è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione agli eventi stessi e alle attività a essi connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, gli eventi di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto del protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», che costituisce parte integrante dell'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, citata in premessa.

3. Con riferimento agli eventi «III Conferenza Italia - Africa» e «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» i riferimenti alla «Delegazione G20», contenuti nel protocollo di sicurezza di cui al comma 2, sono da intendersi fatti alla «Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a compilare il *Passenger Locator Form*.

Art. 2.

1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate alla «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)», in programma a Roma nelle date dell'8 e 9 ottobre 2021, è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle attività a esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, l'evento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto del documento recante «Protocollo contenente Misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-CoV-2 nell'organizzazione della Conferenza parlamentare preparatoria alla Conferenza delle Parti sulla Convenzione Onu sul cambiamento climatico (COP26)», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 3.

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 non devono sottoporsi alle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le autorità competenti comunicano agli Uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti agli eventi di cui agli articoli 1 e 2, dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
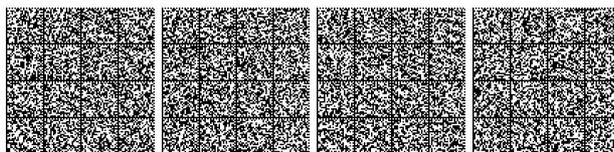
Art. 4.

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turimo, del Ministero della salute, n. 2555

PROTOCOLLO CONTENENTE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV2 NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA PARLAMENTARE PREPARATORIA ALLA CONFERENZA DELLE PARTI SULLA CONVENZIONE ONU SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO (COP26) 8 E 9 OTTOBRE 2021, CAMERA DEI DEPUTATI, ROMA

SOMMARIO

Premessa..
Indicazioni generali...
Procedura..
Test Antigenici e PCR...
Trasferimenti verso gli hotel e la sede della conferenza..........
Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano...............................
Accesso al Palazzo Montecitorio..
Requisiti per l'ingresso nella sede della Camera dei deputati...
Spazi interni e percorsi..
Ambienti, spostamenti e spazi comuni.....................................
Coffee-break, consumazioni pasti, servizi igienici....................
Pulizia e sanificazione...
Aria condizionata...
Precauzioni igieniche generali e personali................................

Premessa

I prossimi 8 e 9 ottobre 2021, il Parlamento italiano ospiterà, presso la Camera dei deputati, la Conferenza parlamentare in preparazione della Conferenza COP26, in programma a Glasgow fra il 1° e 12 novembre 2021.

L'evento è organizzato, insieme all'Unione interparlamentare, nel quadro del partenariato fra Italia e Regno Unito per l'organizzazione della 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

All'evento sono invitati i rappresentanti parlamentari dei Paesi delle Nazioni Unite, in ragione di cinque persone per ciascuna Camera. Parteciperanno altresì funzionari di Alto livello delle Nazioni Unite e personalità internazionali che interverranno su specifici aspetti della Conferenza.

Finalità della riunione è esprimere indirizzi condivisi da sottoporre alla Conferenza governativa sul clima di novembre. Al termine dei lavori verrà adottato un documento conclusivo da trasmettere alla COP26 a Glasgow.

Come è noto, in un primo momento la XXVI Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici antropici globali era stata convocata e fissata per il periodo dal 9 al 19 novembre 2020 sempre a Glasgow, in Scozia. La Conferenza è stata rinviata a causa della pandemia, così come sono stati rinviati gli appuntamenti di aggiornamento del negoziato climatico abitualmente previsti alla fine di ogni anno.

Il presente documento fissa le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come COVID-19 adottate dagli organizzatori della Conferenza al fine di garantire che l'incontro si svolga in sicurezza, assicurando l'effettività di tutte le misure precauzionali idonee a prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e a tutelare la sicurezza sanitaria dei partecipanti.

Indicazioni generali

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire un protocollo sanitario efficace, inclusivo, semplice, comprensibile e non discriminatorio, basato sulle più recenti informazioni scientifiche e sulle migliori pratiche possibili al momento dell'evento.

A tale proposito, ci si è avvalsi anche del sostegno dei seguenti consulenti scientifici:

prof. Umberto Moscato;

prof. Angelo Santoliquido;

dott. Paolo Emilio Santoro.

Come risultato di questo lavoro, il presente protocollo si basa in particolare su rigorosi test in loco per il tracciamento del virus COVID-19 per tutti i delegati. Si noti che sebbene i delegati siano esortati a vaccinarsi contro il COVID-19, la vaccinazione non è obbligatoria affinché partecipino all'evento. I delegati sono comunque invitati a consultare un medico prima di lasciare il loro paese di provenienza per partecipare alla Conferenza.

Si consiglia, infine, a tutti i delegati di stipulare un'assicurazione medica contro gli infortuni e di viaggio, per il periodo di partecipazione alla Conferenza.

Procedura.

Il Protocollo di prevenzione sanitaria rientra nell'articolato programma di provvedimenti di tutela e di norme precauzionali predisposte per lo svolgimento di attività congressuali secondo le procedure in linea con le normative vigenti.

Le valutazioni sanitarie sono state effettuate in relazione alle normative vigenti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

La procedura rappresentata in questo documento ha come riferimento le indicazioni normative vigenti alla data della stesura, La metodologia applicativa del percorso preventivo con test antigenici e il supporto sanitario per l'applicazione operativa del Protocollo di prevenzione anti-Covid-19 con test antigenici prevede l'attivazione della convenzione apposita tra Aeroporti di Roma (ADR) e Istituto Spallanzani di Roma e tra la Camera dei deputati ed il Policlinico Gemelli di Roma.

Nella presente procedura sono previste due diverse situazioni di cui corrispondono due requisiti e protocolli diversi: uno per l'ingresso nel territorio italiano, l'altro per l'accesso alla sede della Conferenza, presso la Camera dei deputati.

Il supporto sanitario così individuato opererà in cooperazione con il Servizio sanitario regionale che condividerà, con le strutture e le risorse dedicate messe a disposizione dalla convenzione, le modalità applicative.

In caso di positività al test antigenico, si effettua, contestualmente, un test molecolare e si attiva quanto previsto dall'*iter* di Sanità pubblica in coerenza con le normative ministeriali vigenti, ovvero le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo, come da Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020.

Il programma di screening periodico si integra con le altre misure di tutela previste per l'accesso ai luoghi di lavoro, tra le quali: rilevazione temperatura; distanziamento; igienizzazione frequente delle mani; utilizzo dei dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 che saranno distribuiti all'ingresso nella misura di uno per ogni otto ore di attività.

Test Antigenici e PCR.

Per garantire il massimo livello di salute e sicurezza per l'evento, tutti i test (tamponi) in Italia dovranno essere eseguiti esclusivamente presso una delle seguenti strutture COVID-19 dedicate predisposte per i partecipanti alla Conferenza:

Aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma, Italia;
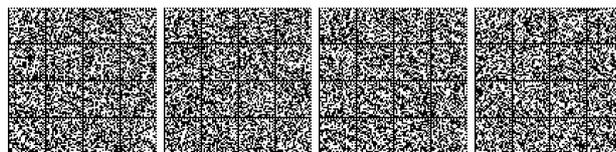
Palazzo Montecitorio (Senato della Repubblica per i delegati che nella giornata precedente partecipino anche alla 7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20, sulla base dell'apposito Protocollo predisposto per quella Conferenza).

Il percorso preventivo di screening prevede l'utilizzo di test antigenici rapidi di III generazione (microfluidici, con lettura in fluorescenza, con sensibilità ≥ 80% e specificità ≥ 97% come previsto dalla Circolare del Ministero della salute 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P e in caso di positività, di contestuale test molecolare (RT-PCR).

Lo schema applicativo dei test antigenici rapidi prevede ripetizioni sequenziali dei test al fine di individuare eventuali casi positivi.

Trasferimenti verso gli hotel e la sede della conferenza.

Per raggiungere il centro città dall'aeroporto, oppure la sede dell'evento, i delegati non dovranno utilizzare mezzi di trasporto pubblico collettivi bensì taxi, auto o bus a noleggio (con o senza conducente) o altro mezzo privato, che consentano ai delegati di viaggiare minimizzando il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2. I delegati sono tenuti a indossare dispositivi individuali filtranti facciali per l'intero viaggio.

Nel caso di positività al test rapido (eseguito nelle sedi dove si effettuano i tamponi), il delegato trovato positivo verrà trasferito presso idonea struttura con i mezzi di bio-contenimento messi a disposizione nell'ambito delle convenzioni tra Aeroporti di Roma (ADR) e Istituto Spallanzani di Roma e tra la Camera dei deputati ed il Policlinico Gemelli di Roma.

Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano

1. I delegati che viaggiano verso l'Italia, con tutti i mezzi di trasporto, sono tenuti a compilare un modulo di localizzazione passeggeri (PLF, *Passenger Locator Form*) tramite l'applicazione EUdPLF (https://app.euplf.eu/). Nella compilazione del modulo i delegati sono tenuti ad inserire il codice «Camera dei deputati - PreCOP26» nel campo «Indirizzo Temporaneo 1» (vedi Figura 1 al termine della presente Sezione).

2. I delegati devono presentare un test molecolare COVID-19 negativo (PCR) eseguito settantadue ore o quarantotto ore prima dell'ingresso nel territorio italiano secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni della legge italiana. Si prega a tal fine di controllare gli elenchi aggiornati quotidianamente emessi dal Ministero della salute italiano per le misure specifiche nazionali in vigore.

3. I delegati provenienti da paesi dell'UE (o paesi della Lista C secondo le linee guida italiane per i viaggi COVID-19) e in possesso del proprio regolare Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE(1) possono entrare nel territorio italiano senza restrizioni per quanto riguarda i punti di ingresso in Italia.

4. Tutti i delegati che non hanno un Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE devono entrare nel paese attraverso l'aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma dove devono sottoporsi al test rapido antigenico per COVID-19. I test saranno effetuati in una struttura allestita all'aeroporto. In caso di risultato negativo del test diagnostico rapido (test di III generazione), verrà rilasciato un certificato elettronico (Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE *ad-hoc*) con una validità di quarantotto ore dal momento del test.

5. Dopo l'esecuzione del test rapido antigenico per il COVID-19 e il conseguente rilascio del certificato verde digitale COVID-19 dell'UE *ad hoc*, i delegati dovranno raggiungere il proprio alloggio con mezzi privati e, successivamente, non sarà necessario alcun ulteriore periodo di quarantena.

6. Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori valutazioni e test supplementari rispetto ai risultati del test rapido antigenico per il COVID-19, i soggetti saranno assistiti dalle autorità sanitarie italiane competenti, come da protocolli sanitari nazionali.

7. I delegati diretti in Italia provenienti da Paesi in cui vigono restrizioni d'ingresso riceveranno dal Ministero della salute italiano una deroga alle restrizioni d'ingresso ordinarie per il COVID-19, a condizione che siano ufficialmente registrati come delegati. Tale deroga si applicherà per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento ufficiale.

Figura 1: Immagine di esempio del modulo di localizzazione digitale (PLF) dei passeggeri dell'UE

(1) Un regolare Certificato Verde Digitale COVID-19 dell'UE è quello rilasciato secondo la normativa UE attualmente in vigore.

Accesso al Palazzo Montecitorio

Sarà impedito l'accesso alle persone non autorizzate e prive dell'accredito. In ogni caso, chiunque debba accedere alle aree tecniche, dovrà utilizzare i dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 che saranno distribuiti all'ingresso nella misura di uno per ogni otto ore di attività e rispettare la presente procedura.

Requisiti per l'ingresso nella sede della Camera dei deputati.

A seguire i lavori della Conferenza sono attesi quotidianamente nella sede della Camera fino a cinque delegati ufficiali: chiunque acceda alle aree del complesso, dovrà sottostare alle regole/procedure previste per i frequentatori secondo le disposizioni adottate dalle Autorità competenti. In ogni caso si richiede il rispetto delle seguenti regole:

a. Deve essere sempre rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro.

b. I delegati durante la permanenza nell'edificio sono tenuti ad indossare i dispositivi individuali filtranti facciali previsti in ogni momento. Il corretto utilizzo prevede che naso e bocca siano totalmente coperti e che il dispositivo sia mantenuto aderente alla cute in ogni sua parte.

c. I delegati dovranno seguire percorsi pedonali prestabiliti secondo quanto predisposto e frequentare le sole aree riservate alla manifestazione.

d. Sono predisposti, per i soli delegati con eventuale disabilità fisica o funzionale, percorsi specifici *ad hoc* attraverso ascensori dedicati oggetto di frequente sanificazione.

e. I delegati dovranno porre attenzione all'igiene delle mani, tenuto conto che tutti i locali sono regolarmente igienizzati, in particolare le superfici toccate di frequente (compresi sedili, maniglie, servizi igienici e attrezzature tecniche) e che sono dislocati disinfettanti per le mani in tutta la sede.

1. Gli accessi saranno regolamentati in modo da suddividere i flussi e ottimizzare i percorsi.

2. La Camera consentirà l'accesso alla sede esclusivamente agli individui facenti parte ufficialmente delle delegazioni, e come tali inclusi negli elenchi preventivamente comunicati da ciascun Paese, e purché siano regolarmente registrati agli ingressi e in possesso di un *badge* d'ingresso che verrà consegnato alle singole delegazioni prima dell'inizio dei lavori.

3. All'ingresso della sede verranno effettuati il controllo della temperatura corporea e sarà richiesta l'igienizzazione delle mani. Qua1ora durante il controllo in ingresso si rilevino valori di temperatura corporea superiore a 37,5°C si effettuerà dopo tre minuti un'altra misurazione che farà fede. Nel caso di permanenza della temperatura superiore a 37,5°C il soggetto sarà isolato e si provvederà a contattare il personale sanitario presente in sede.

4. I soggetti con sintomi di COVID-19 o con temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C non sono autorizzati a entrare nei locali Camera.

5. Per avere accesso alla sede della Camera dei deputati, tutti gli ospiti devono sottoporsi a un test rapido antigenico per il COVID-19 effettuato esclusivamente presso una delle strutture specificatamente designate dalla Camera dei deputati ovvero, per i partecipanti all'evento organizzato nella giornata del 7 ottobre, presso le strutture individuate dal Senato della Repubblica. Il test dovrà essere replicato dopo quarantotto ore dall'effettuazione del primo (o se sia dichiarato dall'ospite un eventuale «contatto stretto a rischio»).

6. Per tutte le delegazioni sarà consentito l'accesso alla sede di una rappresentanza composta da cinque membri. Di conseguenza, saranno rilasciati un massimo di cinque lasciapassare per ciascuna delegazione.
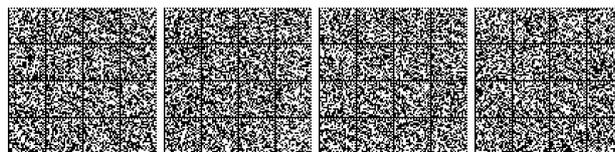
7. Presso il complesso degli edifici in uso alla Camera sarà dispiegato personale designato per supportare le attività di controllo e di gestione del presente protocollo, opportunamente dotato di dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 (certificati *CE)*.

Spazi interni e percorsi.

Le sale che saranno utilizzate per le sessioni plenarie e quelle parallele sono le seguenti: L'Aula della Camera dei deputati per i delegati.

La stanza del Presidente del Consiglio e del Presidente della Camera al primo piano, nonché le aule delle Commissioni III, VIII, X e XIV al IV piano di Palazzo Montecitorio per le riunioni bilaterali.

In Transatlantico, nella Galleria dei Presidenti e nel cortile d'onore saranno allestiti dei punti per gli incontri con la stampa.

La Sala verde e la Sala dei ministri al piano Aula saranno utilizzate per accogliere la segreteria della UIP e per la segreteria della Conferenza.

La Sala della Regina sarà utilizzata per gli interpreti.

Saranno adottate, per il rispetto del distanziamento, della frequenza di sanificazione e della ventilazione degli ambienti, le stesse norme e procedure già in essere presso la Camera in ottemperanza alle vigenti normative italiane, anche in relazione ad eventi congressuali.

Ciò in relazione anche alla modalità di effettuazione delle relazioni (disposizione dei leggii in aula, con distanza minima del relatore di due metri da ogni altro presente in aula e nessun movimento all'interno della bolla virtuale intorno al relatore, sanificazione di microfoni e leggii per ogni relatore, nessuno scambio di documenti e/o dispositivi meccanici e/o elettronici previa opportuna sanificazione, disponibilità per ogni postazione, dei Delegati e degli Onorevoli Deputati, di appropriati sistemi di igienizzazione delle mani, ecc...).

Ambienti, spostamenti e spazi comuni.

Durante l'intera giornata dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

evitare qualunque tipo di contatto fisico;

igienizzare frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio e/o l'utilizzo degli igienizzanti indicati dal Ministero della salute;

evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo negli appositi contenitori;

si fa presente che le aggregazioni sociali, in particolare nelle aree comuni, sono da evitare.

Coffee-break, consumazione pasti e servizi igienici.

La pausa caffè, l'uso dei distributori automatici ed il consumo dei pasti possono costituire, se non adeguatamente gestiti, un aumento del rischio di contagio. Il contatto con superfici potenzialmente contaminate e il toccarsi successivamente occhi, naso, bocca o altre parti del viso, così come il formarsi di assembramenti nei pressi dei suddetti luoghi o il contatto reciproco interpersonale, possono rappresentare una possibile via di contagio.

La pausa potrà essere utilizzata per la consumazione, stando seduti, di prodotti di caffetteria presso il ristorante dei deputati. L'accesso sarà consentito ad un numero non superiore a novantacinque persone contemporaneamente, in conformità con la capienza attuale del ristorante stesso.

Il consumo dei pasti verrà effettuato, presso la Sala della Lupa e la Sala dei Parlamenti, secondo le seguenti modalità:

la distanza tra gli ospiti seduti allo stesso tavolo (misurata da centro sedia a centro sedia) sarà pari a 120 cm;

la distanza tra i tavoli sarà sempre superiore a 180 cm;

sarà garantito agli ospiti uno spazio di passaggio tra tavoli e sedie non inferiore ad un metro (tra ospite di passaggio ed ospite seduto).

Al fine di evitare il concretizzarsi di rischi di contagio o diffusione del virus, sarà necessario mettere in atto i seguenti comportamenti:

prima di recarsi ai distributori automatici/aree *break* o a mensa sanificare o lavare le mani;

rimanere ad una distanza di almeno due metri dalle altre persone che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando quanto prelevato. Qualora gli spazi non permettano queste distanze, rimanere all'esterno dell'area *break* avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1,50 metri dagli altri in coda (mantenendo indossato il dispositivo individuale filtrante facciale in dotazione), prelevare il cibo o la bevanda e consumare la stessa in altro luogo;

il dispositivo individuale filtrante facciale in utilizzo dovrà essere correttamente indossato immediatamente prima e subito dopo il consumo del pasto e/o di ogni alimento anche nelle aree *break*.

Pulizia e sanificazione.

Tutti gli ambienti di lavoro comprensivi dei c.d. «*touch point*» (maniglie, braccioli, tavoli, ecc.), sono sottoposti a regolare pulizia e igienizzazione con idonei prodotti per il COVID-19 dalla società incaricata delle pulizie.

Aria condizionata.

In ottemperanza alle indicazioni emanate dall'ISS in materia di sicurezza per i lavoratori, gli impianti di VMC sono stati modificati in maniera tale da eliminare/limitare il cosiddetto «ricircolo». Tale situazione è stata adottata, in contrasto alle normative vigenti sul risparmio energetico, per migliorare la salubrità dell'aria, ritenendo tale punto prioritario.

Inoltre, qualora le condizioni metereologiche lo consentano, in tutti gli ambienti si implementeranno i ricambi d'aria attraverso l'impiego di ventilazione naturale (apertura di porte o finestre od altri serramenti).

Inoltre, sono stati presi i seguenti accorgimenti sulla massima capienza prevista per le sale per rispettare le distanze minime di sicurezza imposte dai vari decreti emanati.

Precauzioni igieniche generali e personali.

In prossimità di tutti gli accessi, nonché in varie zone all'interno, verranno messi a disposizione distributori di gel igienizzante (per la sanificazione delle mani) e contenitori di rifiuti (per la raccolta dei DPI monouso utilizzati o di fazzoletti monouso eventualmente utilizzati);

Tutto il personale sarà fornito di protezioni adeguate alla attività richiesta (dispositivi individuali filtranti facciali di livello FFP2 (certificati *CE)*, guanti monouso, ecc.;

Per l'intera durata dell'evento sarà cura dei fornitori di servizi provvedere alla scorta ed alla distribuzione di DPI e prodotti per l'igienizzazione necessari;

I dispositivi messi a disposizione ai lavoratori sono «monouso» e quindi soggetti ad essere cambiati nel rispetto delle normative vigenti (otto *ore)* ovvero in caso di rottura o contaminazione;

Saranno fornite indicazioni nelle varie lingue sull'esigenza di assicurare costantemente il mantenimento della corretta distanza interpersonale nelle posizioni sedute che saranno assegnate ai delegati, che non dovranno variare per assicurare la tracciabilità.

21A05710

ORDINANZA 28 settembre 2021.

Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la nota prot. n. 128 del 2 agosto 2021 di ASTOI-Confindustria Viaggi, contenente proposte per la realizzazione di corridoi turistici controllati al fine di favorire la ripresa in sicurezza dei flussi turistici verso alcuni paesi al di fuori dell'area Schengen;

Visti la nota prot. n. 17502 del 28 settembre 2021 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso le proprie valutazioni in merito alla situazione epidemiologica delle possibili mete per corridoi turistici Covid-free e l'allegato documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free»;

Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal *World Health Organization*;

Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Ritenuto, in considerazione dell'approccio sperimentale dell'iniziativa, di circoscrivere l'operatività del progetto, in sede di prima attuazione, agli spostamenti con destinazione Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam);

Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Sperimentazione «Corridoi turistici Covid-free»

1. Sono considerati «Corridoi turistici Covid-free», ai fini della presente ordinanza, tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19, come individuati dalla presente ordinanza e dal documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante.

2. In via sperimentale, i «Corridoi turistici Covid-free» di cui al comma 1, sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).

Art. 2.

Obblighi «Corridoi turistici Covid-free»

1. Sono autorizzati allo spostamento, per motivi di turismo, verso le mete di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1, in partenza dal territorio nazionale, sono, altresì, tenuti a presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti alla partenza, a un *test* molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo, nonché a sottoporsi, se la permanenza presso lo stato estero è pari o superiore a sette giorni, a ulteriore *test* molecolare o antigenico da effettuarsi nel corso del periodo di soggiorno.

3. I soggetti di cui al comma 1 che fanno rientro nel territorio nazionale sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e alle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, laddove abbiano presentato, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante l'esito negativo di un *test* molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti all'imbarco, e si sottopongano, all'arrivo all'aeroporto nazionale, a ulteriore *test* molecolare o antigenico.

Art. 3.

Misure di sicurezza «Corridoi turistici Covid-free»

1. Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti per motivi di turismo, e durante la permanenza presso le mete di cui all'art. 1, comma 2, gli operatori turistici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza di cui al documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del turismo
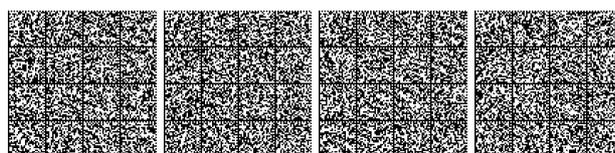
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché da rappresentanti delle aziende turistiche e delle società aeroportuali che partecipano alla sperimentazione dei «Corridoi turistici Covid-free», per il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza e dal documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante.

2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

ALLEGATO

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 3 COORDINAMENTO USMAF-SASN

«Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free»

26 Settembre 2021

Il presente documento contiene le indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free alle quali devono fare riferimento gli operatori turistici e i soggetti che a vario titolo prendono parte ai viaggi turistici controllati.

A) PROTOCOLLO PER SOGGETTI CHE ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE O SIANO GUARITI A SEGUITO DELL'INFEZIONE:

test molecolare o antigenico da effettuarsi nelle quarantotto ore prima della partenza e che abbia dato esito negativo;

test molecolare o antigenico da effettuarsi a metà soggiorno se il soggiorno è superiore a sette giorni;

test molecolare o antigenico da effettuarsi nelle quarantotto ore prima del rientro in Italia.

PROTOCOLLO VETTORI AEREI-AEROPORTI.

Nella selezione dei vettori aerei e degli aeroporti di partenza e di arrivo gli operatori (*tour operator* e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte degli stessi di misure atte a ridurre il rischio di infezione da COVID-19 e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:

applicazione linee guida di EASA, IATA, ENAC;

possibilità di effettuare il *check-in on-line* per poter accelerare le operazioni ai banchi accettazione in aeroporto ed evitare assembramenti;

verifica da parte del vettore della documentazione richiesta per uscire dal paese di origine ed entrare a destinazione (Certificazione verde COVID-19, moduli, QR *code*, PCR ecc.);

utilizzo obbligatorio a bordo di mascherina per tutta la durata del viaggio e sostituzione mascherina dopo quattro ore di utilizzo. Durante il volo sono richiesti dispositivi di protezione certificati quali mascherine chirurgiche o superiori (FFP2/FFP3), non saranno ammesse mascherine non certificate (es. *home made*, lavabili, ecc.). Ne sono esentati dall'utilizzo i bambini di età inferiore a 6 anni e persone affette da patologie certificate che non ne consentono l'utilizzo;

adozione da parte degli aeroporti di procedure di pulizia e sanificazione in tutte le aree, equipaggiamenti e mezzi di scalo;

presenza su tutti i banchi *check-in*/imbarco/informazioni di schermi di protezione;

misurazione della temperatura corporea in partenza e arrivo ove richiesto dalla normativa vigente (in presenza di un valore superiore a 37,5° sarà vietato l'imbarco);

utilizzo obbligatorio di mascherina in aeroporto;

monitoraggio da parte del personale del rispetto delle regole e ausilio ai passeggeri per fasi di *check-in* e consegna bagaglio;

effettuazione di annunci di imbarco per file al *gate*;

effettuazione fasi di imbarco e sbarco dall'aeromobile per file;

sanificazione aeromobile ogni ventiquattro ore come *standard* minimo o ad ogni rientro in base, se minore di ventiquattro ore (Conforme a EASA *Directive Coronavirus*);

disponibilità di disinfettanti mani nelle *toilette*;
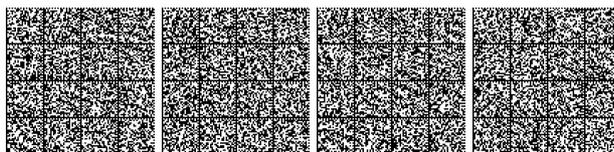
presenza sistema di ventilazione con flusso verticale e utilizzo dei filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA) che garantiscono aria pura al 99,7%. in ottemperanza alle normative vigenti.

Si specifica che i voli per raggiungere le destinazioni oggetto di sperimentazione potranno essere sia diretti sia con transito.

PROTOCOLLO STRUTTURE RICETTIVE ALL'ESTERO.

Nella selezione delle strutture ricettive all'estero che sono comunque tenute all'osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate dalla normativa sanitaria locale - gli operatori (*tour operator* e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte delle stesse di misure atte a ridurre il rischio di infezione e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:

presentazione al *check-in* di certificazione attestante l'avvenuta guarigione o l'aver completato il ciclo vaccinale: *EU Digital Covid Certificate* per cittadini UE o dell'area economica europea o di certificazione rilasciata dall'Autorità sanitaria competente per cittadini di Paesi terzi;

controllo della temperatura dei clienti al momento del *check-in* e in almeno una volta al giorno;

lo *staff* delle strutture ricettive deve essere vaccinato;

osservanza di idonee misure igienico sanitarie da parte dei clienti (utilizzo mascherine, igienizzazione mani, osservanza distanza interpersonale);

utilizzo da parte dello *staff* di mascherine e dispositivi di protezione individuale durante la preparazione dei pasti, la pulizia degli ambienti e nelle occasioni di interazione con i clienti (*reception*, *boutique*, spa, palestra, *etc)*;

presenza diffusa nella struttura di *dispenser* contenenti prodotti per igienizzazione mani;

adeguata pulizia, igienizzazione e sanificazione di ambienti, superfici e attrezzature (stanze degli ospiti, ristoranti, ascensori, maniglie, banconi, attrezzatura sportiva, attrezzature spiaggia e piscine, etc.);

ristoranti con orari atti ad evitare il sovraffollamento, applicazione distanza di sicurezza tra i tavoli e, ove presente, *buffet* solo servito;

adozione di idonee procedure di isolamento e gestione dei casi di positività in ottemperanza alle normative emanate dalle autorità sanitarie locali;

dottore/*staff* medico disponibile 24h die.

PROTOCOLLO ESCURSIONI ALL'ESTERO.

Nella selezione dei fornitori - che sono comunque tenuti all'osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate dalla normativa sanitaria locale - e nella selezione del personale preposto alla gestione delle escursioni all'estero, gli operatori (*tour operator* e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte degli stessi di misure atte a ridurre il rischio di infezione e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:

adozione da parte dei fornitori utilizzati di misure idonee a garantire la prevenzione del contagio da COVID-19 durante l'escursione;

elaborazione del programma delle escursioni attraverso la consultazione della normativa locale e delle informative specifiche di prevenzione del contagio da COVID-19;

effettuazione prima della partenza di un «*safety briefing*» in cui vengono riportate le informazioni relative alle misure anti contagio, quelle di sicurezza generale e quelle specifiche dei luoghi dell'escursione;

promozione da parte del personale addetto alle escursioni (guida turistica e/o accompagnatore) del rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento;

in caso venissero riscontrate problematiche tali da pregiudicare la sicurezza dei turisti presso i luoghi interessati dalle escursioni (es. assembramenti eccessivi, assenza di modalità organizzative per mantenere il distanziamento, etc.), il personale addetto (guida e/o accompagnatore), può modificare l'itinerario in accordo con l'operatore (*tour operator*/agenzia di viaggi).

PROTOCOLLO *TRANSFER* ALL'ESTERO.

Nella selezione dei fornitori che gestiscono i *transfer* all'estero - che sono comunque tenuti all'osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate dalla normativa sanitaria locale - gli operatori (*tour operator* e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte degli stessi di misure atte a ridurre il rischio di infezione e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:

adozione da parte dei fornitori utilizzati di misure idonee a garantire la prevenzione del contagio da COVID-19 e, in particolare, adozione dell'obbligo di mascherina a bordo dei mezzi di trasporto e rispetto della distanza interpersonale.

COPERTURE ASSICURATIVE.

Obbligo di adozione di specifiche polizze «Covid» che prevedano l'eventuale rimpatrio sanitario protetto e l'assistenza sanitaria *in loco*.

AVVERTENZA:

*A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter *e 21-*quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

21A05794
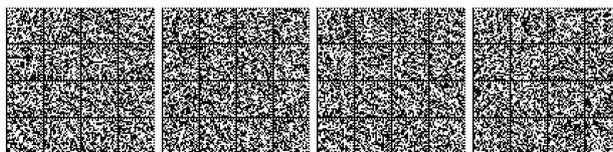
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2021.

Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (cd. decreto sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il comma 1, dell'art. 48-*bis* del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. *a)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale dispone che «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del trenta per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all' art. 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;

Visto il comma 4 del citato art. 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. *c)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1;

Visto il medesimo comma 4 del citato art. 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che, con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del credito d'imposta, le modalità di monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-*bis*, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'intervento;

Considerata la necessità di adottare il presente decreto al fine di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 48-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-*bis*.

Art. 2.

Settori ammissibili

1. Ai sensi di quanto stabilito dell'art. 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono accedere al credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-*bis* i soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

2. Rientrano nei settori di cui al comma 1 le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:

Codice ATECO	Descrizione
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

3. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attività economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-*bis* e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 832

21A05652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dipront», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1093/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del AAM/A.I.C. n. 33/2021 del 9 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 2021 con la quale la società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dipront» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 di-

cembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);
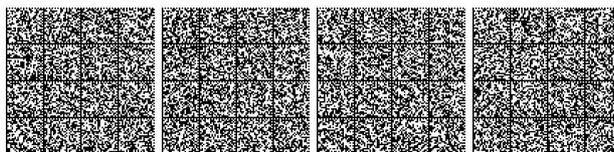
Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2021 con la quale la società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Dipront», relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 046366011, 046366023, 046366035 e 046366047;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-25 giugno 2021;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIPRONT (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione»

A.I.C. n. 046366011 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,66;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,99;

Nota AIFA: 96;

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 contenitore monodose

A.I.C. n. 046366023 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,66;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,99;

Nota AIFA: 96;

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 contenitori monodose

A.I.C. n. 046366035 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

Nota AIFA: 96;

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 contenitore monodose

A.I.C. n. 046366047 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,07;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64;

Nota AIFA: 96.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dipront» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dipront» (colecalciferolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05669

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efexor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1095/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 317/2020 del 29 maggio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 152 del 17 giugno 2020, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Efexor» (venlafaxina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (MC1/2019/1058);

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati

nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la domanda presentata in data 24 giugno 2021 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Efexor» (venlafaxina) dalla classe Cnn alla classe A, relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 048371025;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFEXOR (venlafaxina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule

A.I.C. n. 048371025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 6,63;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10,95.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Efexor (venlafaxina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05670

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lacidipina Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1096/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 286/2021 del 11 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 80 del 2 aprile 2021 con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lacidipina Tecnigen» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn) (AIN/2017/2354);

Vista la domanda presentata in data 15 aprile 2021 con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Lacidipina Tecnigen», relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 045840016 e 045840028;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 giugno 2021;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Lacidipina Tecnigen» (lacidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«4 mg compresse rivestite con film»28 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 045840016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,10;

«6 mg compresse rivestite con film»14 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 045840028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,53;

validità del contratto:

ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lacidipina Tecnigen» (lacidipina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lacidipina Tecnigen» (lacidipina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05671

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tamsulosina Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1104/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE 1º febbraio 2001;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 13/2020 del 2 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2020 con la quale la società Krka D.D. Novo Mesto, ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Krka» (tamsulosina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn) (NL/H/4380/001/DC);

Vista la domanda presentata in data 13 maggio 2021 con la quale la società Krka D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Tamsulosina Krka» (tamsulosina), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 047948029;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-25 giugno 2021;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAMSULOSINA KRKA (tamsulosina), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047948029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tamsulosina Krka» (tamsulosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tamsulosina Krka» (tamsulosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05672

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medivid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1105/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE 1º febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del AAM/A.I.C. n. 34/2021 del 9 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 2021 con la quale la società S.F. Group S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Medivid» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn) (AIN/2017/1444);

Vista la domanda presentata in data 15 aprile 2021 con la quale la società S.F. Group S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Medivid», relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 045457013, 045457025, 045457037 e 045457049;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21–25 giugno 2021;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
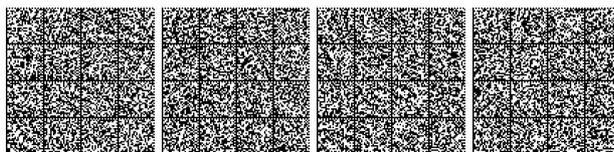
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEDIVID (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone con contagocce in vetro da 10 ml – A.I.C. n. 045457013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,99;

nota AIFA: 96;

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitori monodose» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml – A.I.C. n. 045457025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,99;

nota AIFA: 96;

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitori monodose» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml – A.I.C. n. 045457037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,76;

nota AIFA: 96;

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml – A.I.C. n. 045457049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64;

nota AIFA: 96.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Medivid» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Medivid» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05673

DETERMINA 21 settembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lobivon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1101/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 391/2019 del 29 maggio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lobivon» (nebivololo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (MC1/2018/783);

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al *link* https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 10 luglio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Lobivon» (nebivololo) dalla classe Cnn alla classe A, relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 047391014;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOBIVON (nebivololo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 047391014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 5,06;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 8,35.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lobivon» (nebivololo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 133/2021 del 21 settembre 2021

Procedura europea: DE/H/6614/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BILASTINA EG, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano Italia.

Confezioni:

«20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049530013 (in base 10) 1H7K4X (in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049530025 (in base 10) 1H7K59 (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049530037 (in base 10) 1H7K5P (in base 32);

«20 mg compresse» 40 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049530049 (in base 10) 1H7K61 (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049530052 (in base 10) 1H7K64 (in base 32);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049530064 (in base 10) 1H7K6J (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene 20 mg di bilastina (come monoidrato);

eccipienti:

cellulosa microcristallina;

crospovidone (Tipo A);

magnesio stearato;

silice colloidale anidra.

Responsabile rilascio lotti: J. Uriach y Compañia S.A., Avinguda Cami Reial 51-57, Poligon Industrial Riera De Caldes, Palau-Solita I Plegamans, 08184 Barcelona Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinocongiuntivite allergica (stagionale e perenne) e dell'orticaria.

«Bilastina EG» è indicato negli adulti e negli adolescenti (dodici anni di età ed oltre).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05674

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dienogest e etinilestradiolo DOC».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 135 del 23 settembre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIENOGEST E ETINILESTRADIOLO DOC, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: DOC generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315016 (in base 10) 1G2GN8 (in base 32);

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315028 (in base 10) 1G2GNN (in base 32);

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315030 (in base 10) 1G2GNQ (in base 32);

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315042 (in base 10) 1G2GP2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C.

Tenere il blister nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa rivestita contiene: Etinilestradiolo 0,03 mg e Dienogest 2,0 mg.

Eccipienti:

confezione da 21 compresse:

«Dienogest e Etinilestradiolo DOC» 2,0 mg/0,03 mg compresse rivestite con film

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Magnesio stearato;

Amido di mais;

Povidone K-30.

Film di rivestimento:

Ipromellosa 2910;

Macrogol 400;

Titanio diossido (E171).

Confezione da 28 compresse: «Dienogest e etinilestradiolo DOC» 2,0 mg/0,03 mg;

compresse rivestite con film (bianche):

Nucleo della compressa

Lattosio monoidrato

Magnesio stearato

Amido di mais

Povidone K-30

Film di rivestimento

Ipromellosa 2910

Macrogol 400

Titanio diossido (E171)

compresse placebo rivestite con film (verdi):

Nucleo della compressa

Lattosio monoidrato

Magnesio stearato

Amido di mais

Povidone K-30

Silice colloidale anidra

Film di rivestimento

Ipromellosa 2910

Triacetina

Polisorbato 80

Titanio diossido (E171)

FD & C Blue 2 pigmento di alluminio

Ferro ossido giallo (E172)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Leon Farma, S.A.,

C/ La Vallina s/n, Polígono Industrial Navatejera, 24008 León, Spagna.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Trattamento dell'acne moderata nelle donne che decidono di usare un contraccettivo orale dopo che adeguati trattamenti topici o antibiotici orali non hanno dato risultati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315016 (in base 10) 1G2GN8 (in base 32);

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315030 (in base 10) 1G2GNQ (in base 32);

Per le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315028 (in base 10) 1G2GNN (in base 32);
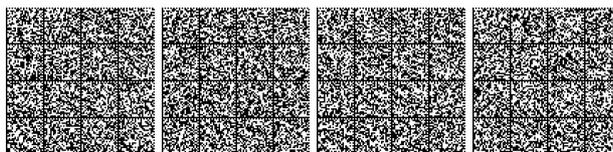
«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 048315042 (in base 10) 1G2GP2 (in base 32).

Per le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05675

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitrofurantoina Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 136 del 20 settembre 2021

Procedura europea n. NL/H/4849/001-002/DC - NL/H/4849/001-002/IB/001/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NITROFURANTOINA MYLAN PHARMA, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Vittor Pisani, 20, cap. 20124, Italia.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049458019 (in base 10) 1H5BV3 (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049458021 (in base 10) 1H5BV5 (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049458033 (in base 10) 1H5BVK (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049458045 (in base 10) 1H5BVX (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

Nitrofurantoina (in forma macrocristallina).

Eccipienti:

contenuto della capsula: Amido di mais, Lattosio monoidrato, Talco;

involucro della capsula: Titanio diossido (E171), Gelatina, Ossido di ferro giallo (E172).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

IASIS Pharmaceuticals Hellas ABEE

137, Filis Ave., Kamatero, Attiki, 13451, Grecia

IASIS Pharmaceuticals Hellas S.A. - Koropi

Archimidous Street, Koropi Attikis, 19 400, Grecia

Indicazioni terapeutiche: Nitrofurantoina Mylan Pharma è indicata nelle malattie del tratto urinario causate da microrganismi sensibili alla nitrofurantoina (vedere paragrafo 5.1):

in infezioni acute non complicate del tratto urinario inferiore;

per la profilassi a breve termine dopo procedure chirurgiche, interventi transuretrali, cateterismo, cistoscopia e catetere a permanenza;

per il trattamento a lungo termine delle infezioni del tratto urinario fino a sei mesi; il trattamento può proseguire oltre sei mesi solo se i benefici superano chiaramente i potenziali rischi. In considerazione degli effetti collaterali, la terapia a lungo termine deve essere utilizzata solo nel caso non vi sia un'alternativa adeguata (vedere paragrafo 4.4).

Deve essere tenuta in considerazione la guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei

testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05676

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Baxter».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 137 del 20 settembre 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO BAXTER, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baxter Holding Bv, con sede legale e domicilio fiscale in Utrecht, Kobaltweg 49, 3542CE, Paesi Bassi.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 048395014 (in base 10) 1G4WS6 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 048395026 (in base 10) 1G4WSL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione .

Validità prodotto: due anni.

La stabilità chimica e fisica durante l'uso nelle soluzioni elencate nel paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) è stata dimostrata per quarantotto ore a 20-25 °C.

Da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere usato immediatamente. In caso di uso non immediato, i tempi di conservazione durante l'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non superano le ventiquattro ore a 2-8 °C, a meno che la diluizione non abbia avuto luogo in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari per la conservazione: non refrigerare o congelare.

Per le condizioni di conservazione dopo la diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del RCP.

Composizione:

ogni flaconcino da 50 ml contiene:

principio attivo: 500 mg di paracetamolo;

ogni flaconcino da 100 ml contiene:

principio attivo: 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti: l-cisteina cloridrato monoidrato (E920), sodio fosfato dibasico diidrato (E339), acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)* (E507), mannitolo (E421), sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)* (E524), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - via Nuova Provinciale Snc - 23034 Grosotto (SO), Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Paracetamolo Baxter» è indicato per il trattamento a breve termine del dolore di intensità moderata, specialmente a seguito di intervento chirurgico e per il trattamento a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa sia giustificata dal punto di vista clinico, dall'urgente necessità di trattare il dolore o l'ipertermia e/o quando altre vie di somministrazione siano impossibili da praticare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05677

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010679/XVJ/CE/C del 20 settembre 2021, gli esplosivi denominati: «PSB 01», «PSB 01P», «PSB 02», «PSB 02SP», «PSB 03», «PSB 04», «PSB 05», «PSB 06», «PSB 06P», «SSB 0150» sono classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0161 1.3C, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) con certificato in data 21 maggio 2021, o numero ONU 0509 1.4C con certificato rilasciato dal medesimo organismo in data 9 marzo 2021, in funzione delle modalità di imballaggio utilizzate.

Per i citati esplosivi il sig. Emilio Mariella, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «Cheddite Italy S.r.l.» con sede e stabilimento siti in Livorno - località Salviano, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.21.0007 del 9 marzo 2021 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 10 giugno 2021, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Nobel Sport» presso il proprio stabilimento sito in Pont-de-Buis (Francia).

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05648

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009604/XVJ/CE/C del 20 settembre 2021, l'esplosivo denominato «Z9 neutralization» [PN DR0269AA00100] è classificato nella seconda categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato « A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0288 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 2 dicembre 2020.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.07.0009 del 22 febbraio 2007 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo « D») del 28 ottobre 2019, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pyroalliance» presso lo stabilimento sito in Les Mureaux - Cedex (Francia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05649

Classificazione di prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009602/XVJ/CE/C del 20 settembre 2021, l'esplosivo denominato «Réglette de neutralisation P120 - ESR» [PN DR0279AA00100] è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0288 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «INERIS» in data 2 dicembre 2020.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.07.0009 del 22 febbraio 2007 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 28 ottobre 2019, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pyroalliance» presso lo stabilimento sito in Les Mureaux - Cedex (Francia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05650

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010778/XVJ/CE/C del 20 settembre 2021, gli esplosivi (del tipo polveri), già classificati nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con i decreti ministeriali n. 557/PAS-7959-XVJ/3/24 2008 CE (23) del 26 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-*
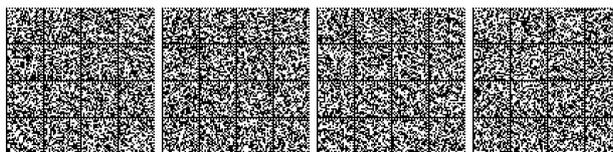
le - Serie generale - n. 5 in data 8 gennaio 2010, n. 557/PAS/E/018382/XVJ/CE/C del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2018, n. 557/PAS/E/010455/XVJ/CE/C del 30 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 2016, n. 557/PAS/E/012070/XVJ/CE/C del 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2016, n. 557/PAS/E/003125/XVJ/CE/C del 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2017, n. 557/PAS/E/015815/XVJ/CE/C del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2018, n. 557/PAS/E/018389/XVJ/CE/C del 19 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2018, n. 557/PAS/E/018388/XVJ/CE/C del 26 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 33 del 29 febbraio 2018, n. 557/PAS/E/015088/XVJ/CE/C del 27 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2017, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 81/2016 con i certificati di esame UE del tipo (modulo B) rilasciati dall'ente notificato «INERIS» (Francia), su richiesta del fabbricante PB Clermont S.A. - Engis (Belgio), che sostituiscono i moduli B rilasciati dall'ente notificato CECOC (Belgio).

Di seguito si elencano gli esplosivi già classificati ed i nuovi certificati emessi per ciascuno di essi dall'ente notificato INERIS (Francia):

«PB410/500U»: certificato n. 0080.EXP.21.0008 del 26 aprile 2021;

«PBC673», «PBC674», «PCL673», «PCL674»: certificato n. 0080.EXP.21.0013 del 26 aprile 2021;

«PBC-5000», «PBC-5002», «PBC-5012», «PBC-5090», «PBC-2000», «PBC-2010», «PR860», «20mm», «20mm SURPRESSION», «.50 SURPRESSION», «SP13», «C1760», «C1780», «C1830»: certificato n. 0080.EXP.21.0015 del 26 aprile 2021;

«PBC-9001»: certificato n. 0080.EXP.21.0016 del 26 aprile 2021;

«PBC-7601», «TAC», «PBC-7603», «7.62 mm SURPRESSION», «PBC-5501», «PBC-5503», «5.56 mm SS109», «PBC-5551», «PBC-5553», «5.56 mm L110», «PBC-5505», «PBC-5561», «5.56 mm M193», «PBC-5601», «PBC-5603», «5.56 mm corta gittata», «5.56 mm SURPRESSION», «PBC-5699», «PBC-7699»: certificato n. 0080.EXP.21.0017 del 26 aprile 2021;

«PBC-2011»: certificato n. 0080.EXP.21.0020 del 26 aprile 2021;

«ECH 1184», «PBC671»: certificato n. 0080.EXP.21.0021 del 26 aprile 2021;

«7.62 mm BLANK», «5.56 mm BLANK»: certificato n. 0080.EXP.21.0022 del 26 aprile 2021.

Per tali esplosivi il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con sede in Lecco - via Santa Barbara n. 4 - ha prodotto la suindicata documentazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A05651

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

Estratto del d.d. 27 settembre 2021 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 maggio 2021, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Carpentieri Roberta notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Montesarchio (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campolattaro Simone notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Caluso (D.N.R. di Biella e Ivrea) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Luciotti Lucio notaio residente nel Comune di Elmas (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bianco Giorgia notaio residente nel Comune di Samugheo (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Terralba (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pilla Nicola notaio residente nel Comune di Casacalenda (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Campobasso (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Narducci Alessandro notaio residente nel Comune di Modugno (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Arce (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spezzano Alfredo notaio residente nel Comune di Cassano allo Ionio (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Corigliano Rossano (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Morandi Tommaso notaio residente nel Comune di Empoli (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiorletta Alice notaio residente nel Comune di Alatri (D.N. Frosinone) è trasferito nel Comune di Frosinone (D.N. di Frosinone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Altiero Vittorio notaio residente nel Comune di Roccaraso (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Castel di Sangro (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marino Giuseppe notaio residente nel Comune di Tuglie (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Casarano (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sciacca della Scala Giovanni Crisostomo notaio residente nel Comune di Terme Vigliatore (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Patti (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giuliano Marcello notaio residente nel Comune di Carugate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cusano Milanino (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Roncoroni Carlo notaio residente nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Lentate sul Seveso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amico Antonio notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Motta Emanuela notaio residente nel Comune di Sovico (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tedone Giuseppe notaio residente nel Comune di Laveno di Mombello (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
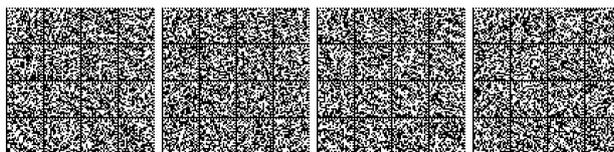
Cappelli Gaetano notaio residente nel Comune di Villafranca di Verona (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Carpi (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lambro Lucia notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Bacoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Falco Roberto notaio residente nel Comune di Arzano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiorentino Marco notaio residente nel Comune di Barletta (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Napolitano Luciana notaio residente nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Saviano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barbagallo Giulia notaio residente nel Comune di Castelvetrano (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paladini Marco notaio residente nel Comune di Sassocorvaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Urbino (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marchiol Maddalena notaio residente nel Comune di Pordenone (D.N. di Pordenone) è trasferito nel Comune di Portogruaro (D.N. di Pordenone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gualtieri Sebastiano notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Fiumicino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marmo Fabrizio notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Palombara Sabina (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vitarelli Daniele notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Rocca Priora (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iacuele Roberto notaio residente nel Comune di Gissi (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mariola Eva notaio residente nel Comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Paola notaio residente nel Comune di Fiano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Robertazzi Eric notaio residente nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Squillaci Alessandro notaio residente nel Comune di Pomezia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Tuoro Antonio Rosario notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paolino Antonio notaio residente nel Comune di San Giorgio La Molara (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Merola Giusi notaio residente nel Comune di Pomezia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di San Nicola la Strada (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matarese Gianluca notaio residente nel Comune di Ausonia (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Smedile Tony notaio residente nel Comune di Savona (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Cairo Montenotte (D.N. di Savona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Galitiis Mariateresa notaio residente nel Comune di Giulianova (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Roseto degli Abruzzi (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Falconetti Giacinto notaio residente nel Comune di Terlizzi (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Barletta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricci Alberto notaio residente nel Comune di Magliano Sabina (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Ronciglione (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

21A05738

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.a., in Ferrera Erbognone.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000364 del 7 settembre 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVADEC- 2012-235 del 21 dicembre 2012, alla società EniPower S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 12958270154, con sede legale in piazza Vanoni, 1 - San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) - ID 171/10031, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT
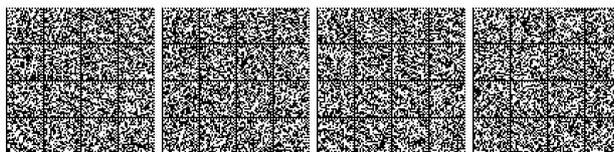
21A05653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone di Castel del Rio» registrata in qualità di indicazione geografica protetta.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1468 della Commissione del 6 settembre 2021, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Marrone di Castel del Rio», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1468 della Commissione del 6 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 231 - del 13 settembre 2021.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica «Marrone di Castel del Rio», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI CASTEL DEL RIO»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è ottenuta da castagneti costituiti dalla specie «castanea sativa Mill.», rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale è la seguente: «Marrone domestico», «Marrone nostrano», «Marrone di S. Michele».

I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo «Marrone domestico».

Il «Marrone di Castel del Rio» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) frutto destinato al consumo tal quale:

numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;

pezzatura medio-grossa (non più di 110 frutti/kg);

forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato;

con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosità tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta;

l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce

laterali, generalmente piatta;

pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore «camoscio» ed è raramente rientrante nelle solcature principali del seme;

il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature;

b) frutto destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati: possiede le medesime caratteristiche merceologiche del frutto destinato al consumo tal quale, fatta eccezione per i seguenti aspetti:

il numero di frutti/kg può essere superiore a 110;

il pericarpo può presentarsi non integro.

Art. 3.
Zona geografica

La zona di produzione del «Marrone di Castel del Rio» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in Provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e Borgo Tossignano.

Tale zona è così definita:

Comune di Castel del Rio per tutto il territorio posto in destra idraulica del torrente Sillaro;

Comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale;

Comune di Casalfiumanese per la parte del territorio comunale incuneata tra i Comuni di Fontanelice e Castel del Rio e così delimitata ad Ovest: torrente Sillaro dall'uscita dal Comune di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue fino al confine con il Comune di Fontanelice;

Comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale così delimitato: da confine con la Provincia di Ravenna ed il Comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi per esso fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che passando per le Banzole giunge fino al confine con la Provincia di Ravenna.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la «cura» in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche già acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei Comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Imola.

Art. 4.
Metodo di produzione

Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del «Marrone di Castel del Rio» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una densità per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante.

Sono da considerarsi idonei solo i castagneti di giacitura ed orientamento adatti e situati ad una altitudine compresa tra 200 e 800 metri s.l.m.

Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La produzione unitaria massima consentita di «Marrone di Castel del Rio» è fissata in q.li 25 di frutti per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione per ettaro di frutti, da utilizzare con indicazione geografica protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività attraverso accurata cernita.
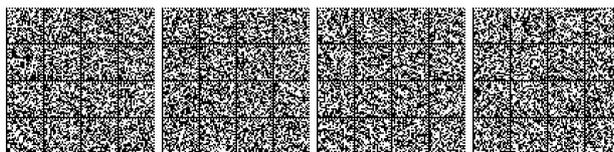
L'eventuale conservazione del «Marrone di Castel del Rio» al fine di dilazionarne la commercializzazione deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed è vietato l'uso di prodotti chimici.

Art. 5.
Prova dell'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori e confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonché dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La coltivazione di castagne e marroni nella zona di Castel del Rio e nei comuni limitrofi ha svolto nel corso dei secoli un ruolo decisivo per quanto concerne la definizione degli elementi essenziali che caratterizzano non solo il paesaggio ma anche l'economia e i rapporti sociali.

Nel Medioevo la Massa, l'attuale paese di Castel del Rio, si trasformò in un centro commerciale, mutando il proprio nome in Marcatale (così infatti l'abitato viene citato in alcuni documenti imolesi del Quattrocento, ma il toponimo risale certamente al secolo precedente) e consolidando nel periodo successivo la propria fama di vivace luogo di scambio. Già agli inizi dei Seicento Rodrigo Alidosi (1589-1623), signore di Castel del Rio, affermava infatti che nel paese si teneva «ogni settimana il più bel mercato di Romagna».

A dimostrazione dell'antica e radicata vocazione del territorio per la produzione e il commercio dei marroni si può in particolare citare una relazione del 1618 rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Firenze la quale, fra tante ed interessanti notizie, così recita: «et vi si fa ogni mercoledì un mercato, al quale concorrono assai persone di luoghi convicini» (...) «et ancora de marroni de quali ne mandano fuori assai et la maggior parte usano seccargli, et mondarli, et li vendono con molta reputazione, sempre qualche cosa più che non si vende il grano».

L'importanza che da secoli la coltura del marrone riveste per le popolazioni locali è dimostrata da numerosi altri documenti, tra cui l'editto sopra l'incisione dei castagni, conservato negli archivi comunali di Castel del Rio, redatto nel 1694 e sottoscritto dal governatore Antonio Maria Manzoni. Si tratta di un provvedimento che, annullando e sostituendo uno precedente datato 1584, intende regolare i tagli nei castagneti e dal cui *incipit* («Essendo che gran parte della rendita che ricavasi dal territorio di Castel del Rio consiste nel frutto delli castagni») si comprende quanto l'attività in questione anche allora fosse fondamentale in quei luoghi.

In seguito si avvertì l'esigenza di istituire nel periodo autunnale proprio a Castel del Rio, unico fra tutti i paesi della vallata a monte di Imola, un mercato trisettimanale, la cui esistenza è documentata fin dai primi decenni dell'Ottocento.

La costruzione della strada Montanara lungo la vallata tra il 1829 e il 1882 e l'avvento della ferrovia favorirono una più ampia diffusione del prodotto in Italia ed all'estero e ne consolidarono l'importanza per il territorio, che si convertì sempre più a tale coltura. A questo proposito, la prima quantificazione della superficie destinata a castagneto risale al 1885 quando il sindaco di Castel del Rio, sollecitato da una richiesta del prefetto di Ravenna, inviò una relazione sulla produzione agricola locale dalla quale si desume che su 3.900 Ha di terreno coltivato il 40%, vale a dire 1.450 Ha, era appunto occupato da castagneto a frutto.

Negli anni successivi marroni e castagne continuarono a rivestire una notevole rilevanza per l'economia dell'area, come ebbe modo di rilevare lo storico locale Giuseppe Fortunato Cortini il quale a tal proposito nel 1932 in un suo scritto osservò che «la specialità di Castel del Rio sono i marroni, molto quotati anche sulle piazze estere».

Da ultimo, merita di essere ricordata la rinomata sagra del marrone che si tiene a Castel del Rio dal 1946 ogni mese di ottobre, articolata in numerosi appuntamenti tra cui il tradizionale mercato dei marroni, mostre di prodotti, convegni tecnici e conferenze.

Il progressivo consolidarsi della reputazione del «Marrone di Castel del Rio» nel corso degli ultimi decenni del '900 e degli anni Duemila è desumibile dalla sua frequente citazione in pubblicazioni di vario genere dedicate ad itinerari enogastronomici che si sviluppano nelle zone di produzione. Si legge, infatti, che «Castel del Rio è rinomata per l'omonimo marrone, la cui sagra si tiene a ottobre» (schede informative edite dall'associazione «Strada dei vini e dei sapori - Colli d'Imola»), periodo durante il quale il prodotto per il paese rappresenta un «prezioso tesoro» (Sapori e valori - Emilia-Romagna, a cura del servizio valorizzazione delle produzioni - assessorato agricoltura Regione Emilia-Romagna, 2008). Si sottolinea inoltre come il marrone costituisca una «prelibatezza gastronomica» che «prospera nel territorio privilegiato di Castel del Rio» (opuscolo «I sapori dell'Emilia-Romagna si esaltano in autunno») e si legge che «la fine della raccolta del Marrone di Castel del Rio viene festeggiata ogni anno con il tradizionale mercato dei marroni, mostre, convegni tecnici, conferenze ed escursioni al sentiero didattico del castagno e ai castagneti» e «negli *stand* gastronomici, nei ristoranti e nelle trattorie tipiche è possibile degustare specialità locali a base di Marrone di Castel del Rio» (Qualiguida - Itinerario ristoranti DOP, 2011). Viene prospettato anche un «percorso assai gustoso attraverso i numerosi prodotti tipici (...) fra cui il Marrone di Castel del Rio» (Agriturismo e dintorni 2014-2015, Agenzia territoriale per la sostenibilità alimentare, agro-ambientale e energetica, 2014) e si delinea il significativo binomio «Castel del Rio e il marrone» spiegando che «il prodotto locale per eccellenza è il Marrone di Castel del Rio. Si distingue notevolmente dalle più comuni castagne per grandezza e per il suo gusto più dolce e profumato (...) nelle sale di palazzo Alidosi c'è anche un museo da visitare (Museo del castagno). A ottobre si tiene la sagra del Marrone» (Viaggi golosi in Emilia-Romagna - Guida ai tesori enogastronomici (APT Emilia-Romagna, 2010). Sempre a proposito del museo, si informa che «nelle sale di palazzo Alidosi, a Castel del Rio, città del castagno, ha sede il museo dedicato al prezioso frutto» nel quale trova spazio il «prelibato Marrone di Castel Del Rio» (Musei del gusto dell'Emilia-Romagna - Un viaggio tra storia, testimonianze e curiosità, Regione Emilia-Romagna - Assessorato agricoltura), in considerazione del fatto che «la storia di Castel del Rio si intreccia con quella dei marroni» (Agricoltura, Supplemento giugno 2017 - Assessorato agricoltura caccia pesca Regione Emilia-Romagna, 2017). A conferma di ciò, un'interessante ricerca afferma che «in Italia prosperano, o sopravvivono, centinaia e centinaia di varietà di castagne; un gruppo particolare di cultivar è costituito dai marroni, che rappresentano sicuramente il meglio della produzione nazionale ed europea; basta ricordare (...) il Marrone di Castel del Rio in Emilia-Romagna» (Il castagneto, risorsa paesaggistica ed economica delle aree rurali, GAL Antola & Penna Leader s.r.l., 2001). Il prodotto, infine, risulta citato nei più autorevoli dizionari enogastronomici laddove infatti alla voce «marrone» si legge che «sono famosi i Marroni di Castel del Rio» (Le Garzantine - Cucina Garzanti, 2010) ed è talvolta presente la voce «Marrone di Castel del Rio», a proposito della quale si trovano descrizioni del frutto (Dizionario delle cucine regionali italiane, *Slow food*, 2008) corredate dalla precisazione che esso è «conosciuto sin dall'antichità» (La cucina italiana - Grande dizionario enciclopedico, Corriere della Sera, 2008).

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'organismo di controllo a ciò preposto è Checkfruit s.r.l., con sede in via dei Mille n. 24 - 40121 Bologna, tel. +39 051 6494836, info@checkfruit.it - ceckfruit-do@pec.it

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

All'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «*extra*» «fine», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
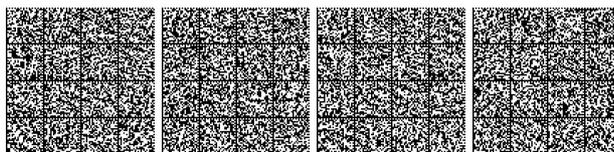
L'immissione al consumo del «Marrone di Castel del Rio» destinato al consumo tal quale deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti nelle confezioni del peso massimo di kg 10 che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto.

I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

La commercializzazione del «Marrone di Castel del Rio» destinato ad essere utilizzato quale ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati deve avvenire in contenitori senza limiti di peso, di materiale idoneo al contatto con alimenti che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto.

Per il prodotto destinato a mercati ove è in uso il sistema imperiale, può essere utilizzato il riferimento, per il confezionamento, a quel sistema di misura.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «Marrone di Castel del Rio» e «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP» oltre agli estremi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

I contenitori dovranno inoltre riportare il simbolo grafico europeo dell'IGP.

Il logo del «Marrone di Castel Del Rio I.G.P.», come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (orizzontale) che sta nel rapporto di 1:2 (lato corto su lato lungo) e si presenta bordato da una cornice con angoli arrotondati di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), su fondo bianco. All'interno di questo perimetro compare la sagoma stilizzata del caratteristico «Ponte Alidosi» di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%) e dentro tale sagoma è visibile la scritta «Marrone di Castel del Rio» (editata con il *font* Agenda *bold*, maiuscolo, spaziatura tra i caratteri +10, scala orizzontale 98%, spessore contorno 0,25 pt) , di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), disposta immediatamente al di sotto del profilo superiore del ponte, del quale segue il caratteristico profilo «a schiena d'asino». Sotto del profilo dell'arco tracciato dalla sagoma del ponte, in posizione centrale, è visibile il disegno stilizzato del marrone di colore «marrone» (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%), sotto il quale si trova una linea leggermente ricurva ai vertici di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), che rappresenta lo scorrere dell'acqua. Al di sotto della suddetta linea, in posizione centrale e parallela alla base del rettangolo, vi è infine la dicitura «Indicazione geografica protetta» (editata con il *font* Leelawadee *regular*, con le iniziali «I» - «G» - «P» maiuscole, spaziatura tra i caratteri +20, spessore contorno 0.25 pt) di colore marrone (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%). Il logo può essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo.

21A05639

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità"». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, si intende riportata la seguente:

«AVVERTENZA

Per la consultazione del decreto comprensivo dell'allegato è possibile visionare il sito del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it e il sito del SINAB www.sinab.it».

21A05735

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-233) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
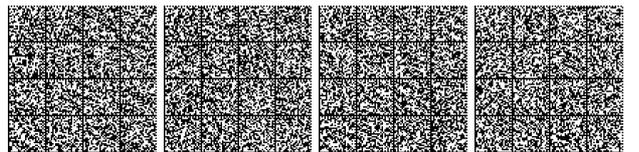
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.